



**ILLUSTRAZIONE
DELL'ANTICA
CAMPAGNA
TAURASINA, E DI
ALCUNE NOZIONI...**

Raimondo Guarini



306,21

ILLUSTRAZIONE

DELL'ANTICA CAMPAGNA TAURASINA, E DI
ALCUNE NOZIONI AGRARIE

DI


RAIMONDO GUARINI,



NAPOLI

NELLA TIPOGRAFIA DELLA SOCIETÀ FILOMATICA.

1820.



ILLUSTRAZIONE

DELL' ANTICA CAMPAGNA TAURASINA, E DI
ALCUNE NOZIONI AGRARIE

LETTA ALLA SOCIETÀ

DA RAIMONDO GUARINI

Nelle adunanze del 1 Marzo, e de' 7 e 20 Giugno 1818.

OCCASIONE DELL' OPERA.

NELLA breve villeggiatura autunnale dell' anno 1817 alcune domestiche circostanze mi trassero di casa nel Comune di Grottaminarda, e quindi per pochi momenti presso i Signori Perilli, a' quali da più anni ho il vantaggio di esser legato *jure hospitii, et amicitiae*. Con questa occasione il Sig. D. Tommaso Perilli, memore del mio trasporto per gli oggetti dell' antichità, mi presentò alcune iscrizioni pervenutegli dalle adjacenze di Circello, comune oggi della Provincia di Molise. Una fra queste fissò di primo lancio i miei sguardi e la mia attenzione. Era essa per verità assai mal capitata, ed in parte monca ancora: presentava ciò non ostante con evidenza lo squarcio seguente: VMBAEBIAN. Eccomi risvegliata l' idea naturale dell' antica colonia di *Bebiano*, e per concomitanza quella della sua vicina ed affine *Corneliano*. La curiosità mi me-

306.21

na alla ricerca. Mi sono messo in comunicazione con persone capaci ed impegnatissime a tramandarmi le notizie locali necessarie alle mie vedute. Ho letto, ho conferito, ho scritto: ed è questo il processo naturale dell'Opera presente.

DISEGNO DELL'OPERA.

Nel catalogo delle colonie di Giulio Frontino troviam fatta menzione di Bebiano e Corneliano nel modo seguente: *Ligureis* (così va letto il *Liguris* che incontransi comunemente nelle edizioni di questo scrittore) *Baebianus, et Cornelianus. Muro ductus IIIvirali lege. Iter populo non debetur. Ager eius post bellum Augustianum veteranis est adsignatus.* Così a pag. 106 della edizione di Amsterdam del 1674 di cui faremo uso in tutto il corso dell'opera. Veggonsi fedelmente ripetute le parole medesime presso Siculo conosciuto sotto il titolo di Giulio Frontino Siculo (1). Questo Siculo non ha che fare con Giulio Frontino. Siculo parla di disposizioni agrarie de' tempi di Comodo; e Frontino è molto anteriore a quest'epoca. Ma come egli ordinariamente non fa che ricoprire il detto da Frontino, così il vero titolo di tal novello impasto sarebbe, come si è ben riflettuto, pel Goesio: *Julii Frontini, et Siculi.* Nella ripetizione del testo Fron-

(1) Pag. 139. della medesima edizione.

tiniano, fatta da questo scrittore qualunque, a proposito di Bebiano e Corneliano non vi ha di particolare, che il *Vesvianus* in cambio di *Baebianus*; lo scambio vale a dire del B in V, cosa che di sicuro non iscandalezzerà nè tampoco i semplici iniziati ne' misteri della paleografia.

De' Liguri Bebiani e Corneliani vedesi fatta eziandio menzione espressa da Plinio al Lib. III. Cap. II. *Ligures, qui cognominantur Corneliani, et qui Baebiani*. Or questo linguaggio di Frontino, Siculo, e Plinio fan conoscere chiaramente, che Bebiano e Corneliano, sebbene comuni di origine, sieno state non pertanto due Colonie ben distinte fra loro e di luogo e di nome. Ed ove a taluno venisse su ciò qualche leggier sospetto, potrà egli deporlo a vista della seguente epigrafe, ancora esistente in Alife, e che riportata dal Pistilli a pag. 97. in nota con qualche picciola infedeltà si è per noi fatta rettificare da persona idonea sull' originale. Questa bella epigrafe consagrada dal collegio di Venere al suo Patrono Sesto Minio Silvano è ben interessante pe' molti titoli luminosi, che gli attribuisce, fra' quali sembrano da notare quello di *difensore della repubblica* Alifana, equivalente; secondo le idee di Everardo Ottone *de Aedil. Colon.* Cap. II. nelle Colonie a quello del Tribuno della Plebe in Roma; quello di Curatore della Città di Atina, nella cui campagna fermatosi una notte il grande Oratore di Arpino esiliato da Roma vide Mario in sogno; che gli vaticinò un ritorno glorioso, come ei ci racconta *Divinat. L. I. Cap. 59*; e quello in fine che fa al nostro caso, di Curatore de' *Lit. IV.*

guri Corneliani. Eccola senza tener più a bada il lettore:

S. MINIO S. *fili*o.

TER. SILVANO

'AED. II. VIR. II. QVIN

PATR. COLON. ALLIF

PATR. SAC. PAL. IM. QVAEST

DEFENS. RP. PRAEF. P. FRVM

CVRAT. CIVITAT. ATINATIVM

ITEM. CVRAT. LIGVRVM. COR

NELIANORVM

CONTVBERNIVM. VENERIS

PATRONO. OB. MERITA. EIVS

L. D. D. D

Le sigle *Praef. P. frum.* che presso il Pistilli leggonsi *praef. R. frum.* valgono: *Praefectus pecuniae frumentariae.*

Quali pertanto sono i punti topografici del nostro regno, cui fa d'uopo riferire le due divise Colonie di Bebbiano e Corneliano? È questo il primo disegno dell' opera. Ma poichè l'appoggio principale di essa è il testo di sopra recato di Frontino, autore creduto universalmente di un linguaggio oscurissimo, e poco meno che enigmatico; ecco quindi l'impegno secondario per ragioni di ordine, ma primario per titolo d'importanza, di penetrare, per quanto si può, ne' misteri di questo linguaggio, riducendone ad equazione le formole, quanto basti non pure per la intelligenza del nostro argomento particolare, ma per un indirizzo generale qualunque de' meno esperti, che

occupar si volessero nella Frontiniana *officina* ad illustrare la storia delle antiche romane Colonie. ⁷

L'opera per tal effetto andrà divisa in quattro giuste sezioni. Si tratterà nella prima di Corneliano in particolare: la seconda allo stesso modo tratterà del solo Bebiانو. La terza considererà Corneliano e Bebiانو sotto que' punti di storiche vedute, che sono ad entrambe comuni, e che ci riuscirà di scoprire al lume degli antichi monumenti superstiti. Nella quarta finalmente si darà una spiegazione delle voci e formole Frontiniane più necessarie alla intelligenza del romano linguaggio agrario colonico con un saggio del metodo di applicazione delle medesime a qualche caso particolare preso a sorte dallo stesso Frontino.

SEZIONE I.

§. I.

*Corneliano e Bebiانو non possono cercarsi,
che nel Sannio Irpino.*

Questo dato è della massima importanza pe' il nostro caso, ed altronde fortunatamente incontrastabile. *Ligureis Baebianus, et Cornelianus*, così il testo Frontiniano, cui fa eco Plinio di sopra allegato. Dunque è forza riconoscere da prima in questi Liguri i famosi Apuani snidati in fine pe' romani vincitori dalle native loro inaccessibili montagne. Nell'anno di Roma 572 dopo una lotta di più

anni, sorpresi da' Consoli P. Cornelio Cetego, e M. Bèbio Tanfilo, ed obbligati a rendersi, fu loro assegnato ad abitare, per testimonianza di Livio (1), l'agro di Taurasia nel Sannio Irpino, che fin dal 460 era divenuto *publicus populi romani* per la presa fatta di questa Città da Cornelio Scipione Barbato (2). Son queste le parole dello Storico Patavino: *ager publicus populi romani erat in Samnitibus, qui Taurasinorum* (così, e non già *Tauraninorum*, come pretendesi da alcuni) *fuert. In eum cum traducere Ligures Apuanos vellent, edixerunt: LIGVRES. AB. ANIDO. MONTIBVS. DESCENDERE. CVM. LIBERIS. CONIVGIBVSQ. SVA. OMNIA. SECVM. PORTARENT.*

Or tutta questa massa di Liguri infelici (e non era una bagattella) trasferir doveasi dal suol nativo, e ripartire in varii punti della celebre Campagna Taurasina. E di qual capacità non faceva mestieri ch'ella si fosse? trattavasi per la prima volta sola di dar luogo e sedi permanenti a non meno di quaranta mila capi di famiglia oltre alle loro donne, a' lor figli, a' loro schiavi: *Tradducti sunt publico sumptu ad quadraginta millia liberorum capitum cum feminis, puerisque.* Riflettasi a quelle parole *LIBERORVM CAPITVM*, che non di leggieri s'intenderanno delle donne e de' figli di famiglia: riflettasi che di questi Liguri nella prima sorpresa

(1) Lib. XL. Cap. § 8. le nostre ricerche pag. 5.
 (2) Veggasi l'appendice al-

semplicemente se ne arresero a' Consoli circa dodici mila, che bisogna suppor tutti uomini d' arme : riflettasi che pochi anni dopo se ne arresero altri settemila della stessa condizione: riflettasi, che si tratta della nazione intera de' Liguri; e non si andrà al certo sofisticando, se quel *pueris feminisque* prender si debba nel senso di una parte integrante la somma enunziata de' 40000, o piuttosto di un soprappiù da annettersi necessariamente alla stessa. A tale strepitosa spedizione nella campagna Taurasina ben presto tien dietro un'altra di settemila, che obbligati di arrendersi verso Pisa a Fulvio, comandante della II e IV legione, furono di là per mare spediti in Napoli, e quindi nel prossimo Sannio, dove ugualmente furono loro assegnati de' terreni *inter populares*, cioè senza uscire dalla vasta regione di Taurasia, e molto meno da' termini del Sannio Iripino. *Inde in Samnium traducti, agerque his inter populares datus* (1). E per l' effetto totale di siffatta emigrazione dal pubblico erario *argenti data centum et quinquaginta millia HS; unde in novas aedes comparant, quae opus essent*. Una breve, ma naturale e necessarissima osservazione.

Secondo Varrone, Romolo non assegnò che due jugeri di terreno a ciascun cittadino romano. Questo terreno esser doveva atto a coltura; *si quid enim amari, et incerti soli est, id assignatione non datur* (2). Con

(1) Lib. cit. cap. 41. pag. 17.

(2) *De Condit. Agror.*

questo principio agrario preso nella più stretta economia si avranno della Campagna Taurasina atta a coltura per capi di famiglia 47000 jugeri 94000, cioè moggia a un dipresso 70000 della nostra misura, e dell'antica 282000(1). E forse una tal quantità; dico di jugeri due a testa, riputar potevasi bastevole per la eccellente qualità dell'agro *circa Taurasiam*: ma una tal misura non pare sufficiente per l'agro *ultra Taurasiam*, che come vedremo a suo luogo, converrà rintracciare dal Comune di Apice in poi fino alle vicinanze dell'odierno Circello. Imperocchè questo lungo tratto di terreno, oltre di esser troppo lungo dal merito dell'agro *circa Taurasiam*, è attraversato di più da valli e boschi e monti, e luoghi in somma inetti a coltura. A' Lignri perciò, cui per colmo di sventura era toccato questo tratto poco felice di terreno, due jugeri soli sarebbero stati troppo poca cosa pe' loro bisogni, e per quelli delle loro famiglie rispettive. Ripigliamo ora il filo interrotto del Liviano racconto.

L'operazione importante della primiera spedizione de' Lignri nel nostro Samio Iripino fu affidata agli stessi Consoli Cornelio, e Baebio, che gli avean sorpresi: *Agro dividendo, dandoque iudem, qui traduxerant, Cornelius et Baebius praepositi*. Se non che a disbrigare al più presto possibile questa seria faccenda, e per economia di buon ordine, a richiesta de' medesimi Consoli traduttori, questa commissione fu munita dal Senato di una giunta

(1) Ved. Camill. Pellegrin. Antich. di Capua dissert. I.

di altri cinque personaggi, *quorum ex consilio agerent*. E qui sia bene avvertire, che siffatti quinqueviri muniti nel nostro caso di sola facoltà consultiva non si possono qualificare per *Vviri deductores* delle due nostre Colonie. I veri deduttori delle Colonie ne erano ad un tempo verissimi Magistrati (1), che durante la loro incumbenza esercitavano giurisdizione su' coloni dedotti, il che nella nostra circostanza è riservato a' due Consoli Cornelio e Bebio. E da tutto ciò resta conchiuso, doversi Bebbiano e Corneliano ricercare assolutamente nel Sannio Irpino, e nominatamente nella nostra Campagna di Taurasia. Avviciniamoci ora bel bello a ciascuno di essi in particolare, come potrà meglio riuscirci.

§. II.

*Corneliano è da cercarsi nella campagna
circa Taurasian.*

L'autore del Frammento agrario *de Limit.* (2), ed Igino (3) ricordano un agro campano *circa Capuam*. Questa circospezione particolare di linguaggio fa comprendere evidentemente, che oltre dell'agro campano *circa Capuam* riconoscer se ne debba un altro campano ancora, ma altrove. Questo secondo esser potrebbe tutto quelle

(1) Ved. Goes. Antiq. Agrar.
Cap. IV.

(2) pag. 216.
(1) pag. 154.

che col tratto del tempo fu aggiudicato in forma di Prefettura all'antica pertica campana, come l'agro Calatino datole per Silla sull'Appia; l'agro Falerno per Ottavio, o per altro Principe ad esso posteriore; quello di Casilino, e che so io, di che può consultarsi il Mazzocchi (1). Ma come presso Frontino nel titolo *Provincia Bruttiorum* (2) vedesi fatta menzione di un agro campano *limitibus Graccanis*, e di un agro beneventano ancora; così il dotto Goesio credè di poter ravvisare ne' Bruzj un agro campano, ed un altro beneventano.

Il gran Mazzocchi non riconosce affatto ne' Bruzj questi agri campano, e beneventano; e del campano in ispezie asserisce francamente, che *nemo hactenus ne fando quidem audivit*. Poco quindi soddisfatto del Goesio addita la cagione, onde crede tratto in errore questo valentuomo. *Viderat* (così egli) *in Frontino titulum paulo ante praefigi in hunc modum: Provincia Bruttiorum. Hinc quae subjciuntur, omnia relegavit ad Bruttios. Quod si valeret, etiam ager Beneventanus, qui statim sequitur, ad Bruttios esset reiciendus*. Io prendo a sciorre un tal nodo, e per la maggiore intelligenza della distinzione di sopra accennata dell'agro *circa*, ed *ultra Taurasiam*, e molto più per quello che in seguito sarò per dire dell'articolo *Colonia* con vedute assai più generali.

(1) *Amphit. Campan. Cap.* (2) pag. 169. et 110.
I. *Auct. l. LXI. et seq.*

Chieggo dunque dal Ch. Mazzocchi, perchè le Colonie di Capua, e Benevento non potevano possedere nelli Bruzj de' fondi denominati, anzi che dai Bruzj cui fisicamente appartenevano, dalle Colonie beneventana, e campana, cui erano stati politicamente assegnati in proprietà? Il modesto e cristiano Agenno Urbico ci dice delle Colonie: *solent et privilegia quaedam habere beneficio Principum, ut* LONGE. ET REMOTIS. LOCIS. *sallus quosdam, redditus causa, acceperint, quorum PROPRIETAS indubitanter ad eos pertinet, quibus est assignatum* (1). Il Municipio di Atella possedeva un agro vettagale nelle Gallie, in cui Cicerone ripone tutte le fortune di questo Municipio, e che per ciò con sua lettera caldamente raccomanda a Cluvio. Impariamo da Dione (2), che Augusto assegnò in compenso alla Colonia Capuana de' vasti poderi nell' Isola di Candia dell' annua rendita di scudi 30000 (3), secondo il conto che ce ne tiene lo stesso Mazzocchi. Anzi egli stesso il valentuomo da una certa iscrizione pretende rilevare, che i campani possedevano un agro nella Lucania loro rivendicato per opera di un tal P. Pescennio. Inoltre, che quest' agro campano riportato sotto il titolo de' Bruzj sia tutt'altro dall' agro veramente campano, sembra rilevarsi abbastanza dalla maniera stessa, onde Frontino ragiona di *amendue*. Ecco come parla del vero agro campano: *Capua. Muro ducta. Colonia Ju-*

(1) *De Controv. agr.* p. 67.

(2) Lib. XLVIII.

(3) Ved. *Amphitheat. Camp.*

Cap. I. N. CVI. Auct. alter.

lia felix. Jussu Imperatoris Caesaris a XXviris est deducta. Iter populo debetur pedibus C. Ager eius, longe Sullana, fuerat assignatus. Postea Caesar in iuguribus milii pro merito dividi jussit (1). Veggasi all'opposto come si favella dell'agro Campano nelli Bruzj: *Ager campanus. Limitibus Graccanis. In iugera N. CC. Cardo in Orientem. Decimanus in Meridiem* (2). Qual diversità di linguaggio in questi due luoghi Frontiniani!

- Questa verità cominciò a presentarsi al gran Simmaco, allor che riflettendo alla formola *limitibus Graccanis* parvegli di travedere in Capua una Colonia di Gracco, che egli nega *per aras, et focos* avervi mai avuto luogo. E, qui veramente non v'era da temere: perchè la detta formola non mena necessariamente a deduzione colonica fatta per Gracco, potendo riferirsi a formola di semplice jugerazione fissata già da questo Tribuno, e di cui in seguito potè valersi altro deduttore. Ma inaviluppatosi in questa tela di ragno, per uscire d'imbarazzo, anzi che dare indietro, tenta un'uscita poco felice. Forse a' tempi di Gracco, così egli, assegnossi dell'agro campano, qualche lacinia da non potersi denominare giusta Colonia. Ma ad un fatto non rispondesi con un *forse*, e molto meno con un *forse* mandasi a terra un fatto. Or egli è un fatto, che l'agro campano riferito al titolo *Provincia Brutiorum* è una verissima Colonia, non potendosi affatto dire in buon linguaggio agrario di una semplice Lacinia, che sia 1. A

(1) Pag. 103. 104.

(2) Pag. 109.

ger campanus. 2. nè assegnato *limitibus graccanis*. 3. nè molto meno, che di essa sia *Cardo in Orientem*, *Decimanus in Meridiem*; essendo questo linguaggio tutto il perfetto sinonimo di una verissima Colonia. Non è poi degno affatto di sì grand'uomo il pretendere con decisa franchezza, essere questi due agri un agro solo, e questo il vero agro campano, da che dicesi di amendue, che il Cardine è fissato ad Oriente, e l' Decimano a Mezzodi: È dunque questa colonica particolarità riservata esclusivamente al solo e proprio agro campano? Basterà legger Frontino, per osservarvi l'opposto.

È visibile lo stesso paralellismo nel linguaggio Frontiniano nel caso de' due agri beneventani, del proprio vale a dire, e di quello de' Bruzj. Del primo dicesi così: *Beneventum. Muro ducta Colonia. Dicta Concordia. Deduxit Nero Claudius Caesar. Iter populo non debetur. Ager ejus lege Illivirali veteranis est adsignatus* (1). Dell' agro beneventano nelli Bruzj leggesi così: *Ager Beneventanus. Actus N. XC.* (questa numerazione sembra alterata e da correggersi) *P. XXV. Cardo in Orientem. Decimanus in meridiem* (2). Il lettore dunque è in grado di portarvi da se l'applicazione del detto a proposito de' due agri campani.

È dunque per lo meno assai probabile che le Colonie Capuana, e Beneventana abbiano posseduto de' latifondi nelli Bruzj, che a differenza del vero agro beneventa-

(1) pag. 103.

(2) pag. 110.

no, e campano detto *circa Beneventum*, e *circa Capuam*, furono denominati semplicemente campano, e beneventano. L'espressione *ager campanus circa Capuam* così marcata presso gli scrittori agrarj di sicuro suppone un altro agro campano differente dal primo, e sia pur questo qualunque esser si voglia o possa.

Da quanto si è detto resta sufficientemente autorizzata e fissata la formola di agro *circa*, ed *ultra Taurasiam*, di cui mi corre necessità di usare nel mio caso. Se non che nella occorrenza del doppio agro campano, e beneventano queste due formole di agro *circa*, ed *ultra* non portano identità e continuazione di pertica, siccome la portano sicurissimamente per l'agro taurasino. Di quest'agro, ad indicarne l'unità territoriale, Frontino, Livio, e Siculo non parlano giammai, che nel numero del meno. I luoghi se ne sono di già arrecati di sopra, e non occorre ripeterli senza bisogno.

§. III.

L'antico Corneliano è da cercarsi nell'agro circa Taurasiam. Determinazione di questo luogo.

Nel territorio, o che torna lo stesso, nella *regione Taurasina* (1), debbonsi contemporaneamente dedurre due

(1) Nel linguaggio agrario non valgono lo stesso. *Territorio*, *territorio*, *agro*, *fondo*, e *luogo* o *regione* dicesi tutto il terreno

Colonie di Liguri, l'una pe' l' Console Cornelio Cetego, l'altra pe' l' suo Collega Bebio Tanfilo. Questo è un fatto, di cui dopo il fin qui detto pare che non si possa più dubitare. Di queste Colonie medesime l'una cader deve nell'agro *circa*, l'altra nell'agro *ultra Taurasiam*, nè v'ha mezzo. A chi intanto de' due Consoli toccherà la prima, a chi la seconda? e prima di tutto questo, che diremo della Città stessa di Taurasia? fu essa in tale occasione assegnata a' novelli coloni, o si rilasciò in pace agli antichi suoi abitatori? Cominciamo da quest'ultimo.

In generale trattandosi di deduzioni Coloniarie in regioni; ove vi erano Oppidi, Città, Municipj; questi si lasciavano in pace agli antichi lor cittadini e possessori: e se tal fiata permettevasi a' novelli coloni di coabitare cogli antichi cittadini, si conservava a questi tutto il diritto di valersi delle proprie lor leggi tanto civili, che religiose; ed è questa la ragione, per cui le medesime Città fin sotto la penna del gran Tullio si veggono promiscuamente denominate lor Colonie, ed ora Municipj (1). Quanto a' terreni, alcuna volta non se ne lasciava niente

di un municipio, di una città, di un Oppido co' suoi confini naturali. *Agro* dicesi l'assegnato di questo terreno centuriato, cioè determinato da' suoi limiti artificiali. Il *fondo* è nell'agro, siccome questo è nel Territorio, ed

il luogo finalmente è nel fondo. Vedi Sic. Flac. *de Condit. agr.* p. 21 23 25 Aggen. *de Limit. agr.* p. 47 *et de Controv. agr.* p. 71.

(1) Everard. *Oth. de Aedil. Colon. Cap. I.*

affatto agli antichi cittadini, ed alcuna volta qualche porzione sola, ad oggetto di esercitare su essi giurisdizione, che senza ciò non avrebbero avuto diritto di esercitare. Lo dice chiaramente Siculo Flacco: *aliquando auctores divisionis reliquerunt aliquid agri eis, quibus abstulerunt, quatenus haberent iurisdictionem. Aliquando intra murum cohibuerunt* (1). E di questa condizione fu Caudio rinchiuso interamente nel territorio beneventano, come giudiziosamente raccoglie Camillo Pellegrini (2) da una bella iscrizione trovata in Arpaja. Venendo al caso della Città stessa di Taurasia, assicurati noi da Livio, che a' Liguri da dedursi nella campagna di essa furono dal pubblico Erario erogati 150000 sesterzj, *unde in novas aedes compararent, quae opus essent*: ricordandoci molto più dell'avvilimento in cui cadde questa celebre Città dopo la presa fattane per Scipione Barbato, e la moltiplicazione sofferta del suo agro: riflettendo che trattavasi di provvedere di albergo una Nazione poco meno che intera; conchiuderemo, e si vedrà ciò chiaro da quello che saremo per dire, che la Città stessa di Taurasia fu conservata in questa occasione a' naturali e cittadini. Passiamo ora allo scioglimento della prima questione che più c' interessa.

A chi può giugner nuovo l'antico stile della romana politica di voler legato il destino delle vinte Città e Na-

(1) pag. 24.

Capua Discor. II.

(2) Appar. alle Antich. di

zioni a quello degli Eroi lor vincitori, e per essi a quello delle loro famiglie fino a' più tardi nipoti? L'antico romano istituito per un ordine segreto di Provvidenza a vincere e regolare il mondo, fino a che non fosse degenerato dalla sua istituzion primitiva, era per vero dire ebbro della vanità di tutto assoggettarsi: non andava esente dalla viltà interessata di grandeggiare alle spese dell'altrui e roba e sudore e sangue. Ma per uno spirito di saviezza originaria, che lo distingue nella storia delle nazioni del mondo conosciuto, dopo la vittoria aspirava al nobile scopo di volere amici e compagni i popoli già vinti quanto il comportavano li proprj interessi, e merita di esser letto a tal proposito il supplimento premesso al Lib. XII di Livio. Egli li avrebbe generosamente voluti o pienamente soddisfatti di se, o il meno possibile scontenti. Per poco che siesi versato nella storia romana, chi può ignorare le sagge misure prese per questo glorioso oggetto? Fra queste non merita certamente l'ultimo luogo quella di assegnare a' vinti per Patroni gli stessi vincitori, e dopo il nome di padre, non ve ne ha più tenero e sagra nel vocabolario romano. Cicerone perciò inveisce aspramente contra Verre per l'insulto fatto alla statua equestre di Marcello, prima domatore, e poi patrono della Sicilia (1). Con questa novella destinazione gli Eroi vincitori col sentimento della più lusinghiera compiacenza di se medesimi si accostumavano a riguardare ne'lor vinti non più gli og-

(1) Lib. IV. Orat. IX. In Verre.

getti de' lor pericoli militari, ma gli orfani e' figli a proteggere con interesse tanto maggiore, quanto che in essi ravvisavansi i monumenti più vivi e perenni del loro merito personale non meno, che della gloria delle loro famiglie.

Or sebbene i due Consoli traduttori delle nostre Colonie avessero ugual diritto su' Liguri da tradursi nell'agro taurasino; Cornelio tuttavia, come della famiglia del vincitore di Taurasia, vantava su di essa in questa circostanza ragioni, che non poteva vantare Bebio, suo collega. A Cornelio quindi, e non a Bebio, era dovuta la deduzione de' Liguri *circa Taurasiam*. Egli è vero che anche questa porzione di agro era di ragione del popolo romano fin dall'epoca di Scipione Barbato: ma era in contatto del residuo qualunque di questa regione conservato agli antichi Taurasini divenuti clienti della famiglia degli Scipioni. Nel fissare dunque i limiti della nuova Colonia *circa Taurasiam*, nell'urto degl'interessi divergenti fra' novelli coloni, e gli antichi Taurasini, si poteva di leggieri attentar cosa in pregiudizio di quest'ultimi. Bebio senza alcun rapporto nè personale, nè di famiglia con questi, naturalmente tutto proclive pe' suoi Liguri, non era l'istrumento più opportuno di questa delicata operazione. Lo era Cornelio Cetego, che legato per una parte *iure nominis* cogli antichi Taurasini, e stretto per l'altra *iure victoriae, et traductionis* co' suoi Liguri, presentava una media politica proporzionale la più acconcia a' differenti interessi di ambedue le parti. E tanto avvenne di fatto: perchè fis-

sato Bebiano *ultra Taurasiam*, come a suo luogo vedrassi in pieno giorno, Corneliano non può cercarsi che nell'agro *circa Taurasiam*. E qui prima di passar oltre, è a darsi luogo ad una importante osservazione. Non ignoriamo, che non fu di stile comune dare il nome de' rispettivi deduttori alle antiche Colonie; e ne conveniamo di buon grado col penetrantissimo Signor Abate Giovenazzi (1), e con chiunque il vuole. Nel supplimento al Lib. XLI di Livio si ha, che *Graccus monumentum virtutis, operumque suorum Graccurim urbem suo nomine insignem esse voluit, quae antea Illurcis nominabatur*. Si dirà che qui non trattasi di deduzione colonica, ed io ne convengo. Ma è un esempio, che bisogna aver presente, come possibile ad imitarsi nel caso di due *Deduzioni Consolari*, quali sono le nostre: ma è un fatto, che le due nostre colonie furono denominate da' loro deduttori. Ha potuto essere, che questo nome fu ad esse per ragion di fatto a poco a poco attribuito, e come per tacito comun consenso, dopo la loro deduzione. Ha potuto essere, che furono così denominate fin da principio per un riguardo particolare usato agl' illustri Consoli deduttori, e da non passare in esempio. Ma siasi comunque, questo è un fatto, che Bebiano fu così detto da Bebio, e Corneliano da Cornelio; e per me

Tutti i discorsi son belli in astratto:

Ma quando un fatto v'è, stommene al fatto.

(1) L' antica Città di Veja.

Si può mai esser cauto abbastanza a non abbandonarsi senza riserva in simili faccende al rigore de' sistemi?

Dove dopo tutto ciò fisseremo precisamente il nostro Corneliano? Alle adiacenze di Campanarello, a miglia quattro in circa dall'odierno Taurasi fra Occidente e Setten- trione, presentasi una estensione amenissima del pari che ferace di terreno, riconosciuta comunemente sotto la denominazione di *Covante*. Curioso, se pur fosse vero, sarebbe l'avvenimento descrittoci dal Pontano (1) di una zuffa in regola sortita in questa campagna nel 1462 fra uno stuolo di Nibbj, ed un altro di Corvi. Furono da prima, vincitori i Nibbj; ma quindi a qualche giorno ritornati sul campo di battaglia in maggior numero i Corvi fecero aspro governo de' Nibbj vincitori, a' quali rovesciati pe' l' suolo cavarono co' loro rostri ed occhi e cervella. Non si mancò di prendere un tal fatto per un prognostico di ciò che accadde in seguito agli Angioini rappresentati da' Nebbj rovesciati nel fine della contesa da' seguaci di Ferdinando I. Or questa campagna offre a colpo d'occhio il piano più speizioso di una pertica colonica, secondo gli antichi canoni agrarj. Fino all'anno scorso 1818 io era indeciso sul punto di questa campagna da determinare per la Colonia di Corneliano. Ma nell'Ottobre di quest'anno essendomi colà portato in persona, ed a quest'oggetto: avendo particolarmente osservato sulla sponda sinistra del Calore a picciola distanza dal rinomato Ponte rotto in un luogo det-

(1) Lib. II. Histor.

to S. Donato vasti antichi ruderi, e superbi avanzi di acquidotti, fra' quali uno di piombo, che è quanto dire uno de' tre oggetti più grandi, ne' quali ad imitazione della Capitale dell' Orbe, cercarono di pompeggiare le romane Colonie: avendo da' contadini di quel villaggio inteso il linguaggio della favola antica, e di quella nominatamente. che riguarda il balordo Mida dalle lunghe orecchie: avendo conosciuto la loro ferma persuasione di grandi cose ne' tempi andati accadute in questi luoghi: opinai fin d'allora, poter esser questo, e non altro, di cui prima aveva sospettato, il vero punto in questione dell' antico Corneliano. Osservai con questa occasione ancora una spezie di antico cripto-portico con un residuo di acquidotto formato di tegole quadrate assai ben commesse e lavorate con varj rottami, de' quali venni assicurato essere sparso tutto quel suolo, e ne' quali è forza che rompano ad ogni passo il vomere ed altri strumenti lavoratorii.

- Erano a questo termine le mie indagini sul vero luogo di Corneliano, quando da parte del mio erudito Socio Signor Antonio Casazza mi pervenne lettera in data de' 21 Febbraro corrente anno 1819 da Sannazzaro, colla quale assicuravami, essersi ritrovate nell' agro di S. Maria Ingrisone sul Covante due statuette di bronzo rappresentanti Ercole, con molti rottami di vasi antichi, pietre sepolcrali, acquidotti, e ruderi di solida fabbrica, di cui sarebbe stato a proposito intraprendere uno scavamento. E non contento di questo, indirizzò di tutto ciò un rapporto preciso alla nostra reale Accademia Ercolanese.

§. IV.

Monumenti letterati dell' antico Corneliano.

I.

FORTIS. COR
CETHEGI.

Io non credo potermi introdurre con migliori auspij nella fin qui poco nota colonia di Corneliano, che tirandone il primo limite, per così dire, da questo breve motto vergato in un anello segnatorio, da noi attribuito ad Eclano assai prima, che si fosse pensato nè tampoco a Corneliano, ma ritrovato nell'agro appunto per noi assegnato a questa colonia, tra' confini vale a dire dell'agro eclanese, e dell' odierno Apice. Esso, come ognuno ben vede, porta in fronte il nome di Cornelio Cetego, che probabilmente fu il deduttore medesimo di questa colonia, o almeno alcun suo discendente.

II.

D. M.
 BENEMERENTI
 C. MAMERCIO
 PROculo
 SACERDOTI. ET.
 DECVRIONI. CO
 IVNX. FECIT. QVAe
 CVM. EO. VIXIT. AN
 NIS. L. MENSIBVS. V
 ET. DIEBVS. XVIII

Restituimmo di buon grado ancora questa bella epigrafe sepolcrale a Corneliano, nel cui agro fu trovata, e propriamente a Ponterotto sull' Appia alla destra del fiume Calore. Si è ragionato a lungo di questa iscrizione nelle nostre *osservazioni sopra di alcuni nuovi monumenti eclanesi*, fra' quali l'avevamo annoverata, quando per noi niente sapevasi di Corneliano: ed ivi il lettore, avendone vaghezza, troverà di che soddisfare la sua curiosità, senza che stiasi a ripetere il già detto una volta. Intanto giovi l'osservare un Sacerdote, e Decurione insieme di Corneliano nella persona di Gajo Mamercio Proculo.

Covante.

III.

PRO. SALVTE
 ET. REDITV
 L. TVRSELIAE. MAX
 IMIL. TVRSE
 LIVS. RESTVVIVS. L
 SILVANO. CA
 SANICO. VOT
 LIB. SOLVIT

Ho voluto riportare questa lapida votiva colle stesse correzioni del dotto de Vita (1). Essa esiste tuttavia incastrata in un angolo della Cappella di S. Fortunato, ed è alta palmi 4 $\frac{1}{2}$, larga palmi 2. È notevole l'epiteto di Casanico dato a Silvano, e che il lodato de Vita ripete *a casis*, come è notevole altresì presso lo scrittore medesimo quello di *Stajano* preso dalla gente Staja, come si sa della Cerere Orciliana, della Diana Planciniana, e del Plutone Nerviano. Silvano è il Dio de' viandanti ancora (2), e sotto questo titolo la riconoscenza del Liberto Turselio gli rende questo voto. Ecco nella iscrizione che segue lo stesso Silvano colla denominazione di Cesa-

(1) Thes. Aut. Benev. p. IV. *viar.* P. I. C. XII.

(2) Ved. Ever. Othon. Tutel.

riane, donde è facile il conoscere, quanto presso questo popolo fosse comune il culto di questo Nume.

IV.

SILVANO
CAESARIANENSI
TROPHIMVS
ACT...
EX. VOTO

V.

D. M. S.
IANVARIANO
ALVMNO. DVLICIS
SIMO. ET DESIDERAN
TISSIMO. QVI. VIXIT. AN
XII. MENS. X. APER. AC
HATRIA. HESPERIS
B. M. FECIT. VNI

Apro, ed Atria Esperide consagrano questo monumento di singolar tenerezza ad un loro Alunno per nome Ianuario, che visse anni 12 e mesi 10. Si sa, che s' intenda col nome di *alunno* nel vocabolario dell' antichità, per risparmiarci la pena di qui ripeterlo. È però ben da notare la singolarità della formola: B. M. F. *uni*. Il segno * dinoterà sempre, che le iscrizioni, in testa al-

le quali si vedrà, sieno state copiate da noi stessi da' loro originali.

VI.

NVMISIO. P. L. MEN. A. . .

TEIDIAE. M. L. PHI. C. . .

I cognomi tanto del Liberto di P. Numisio, quanto della Libertà di M. Teidio ci sono ignoti, non osando noi indovinare sul dove vada a terminare l' iniziale A. per conto del primo, e gli elementi PHI. per parte della seconda, che per avventura dar potrebbero una PHILOCALE.

VII.

D. M.

MINIO

FELICI

H. M. P

Io non dubito punto, che delle iscrizioni beneventane riportate dal de Vita sotto il titolo di S. Sofia, che è la denominazione data posteriormente all' agro Cornelianese oggi riconosciuto più comunemente sotto quella di S. Donato, ben molte si appartengano alla nostra colonia. Ma nemico della divinazione senza necessità, non ardisco fra le tante accertarne alcuna. Ricordevole non pertanto del voto di Turselio in grazia della sua padrona Turselia

Massimilla di sopra riferito, ed appartenente senza dubbio a Corneliauo, credo di potergli senza temerità aggiudicare quello di Mirime, moglie di Turselio, Liberto di Gaja Turselia, che il de Vita riporta (1) sotto il titolo di sopra accennato. Esso è il seguente.

VIII.

TVRSELI. O. L

MIRIME

SIBI. ET. SVIS

IN. FR. P. XII

IN. AGR. P. XII.

Le iscrizioni che seguono appartengono a varie Comuni comprese nel perimetro dell'agro Cornelianese, che verremo additando secondo l'ordine loro, cominciando da' punti della massima distanza che non oltrepassa le miglia due.

Montemiletto.

IX.

C. AEMILIO. C. F. MEN. SABINO

VIXIT. ANNIS. XVIII

ANTONIA. P. F. SECVNDA. FILIO

P. ARRIVS. P. F. MEN. CELER. FRATRI

Veggasi quanto si è detto per la intelligenza di questa iscrizione nelle nostre ricerche sull'antica Città di Eclano, a cui la detta iscrizione si era da prima creduto di poter appartenere. Aggiungo solo al detto colà, che

(1) Loc. cit. pag. LVI.

G. Emilio Sabino, e P. Arrio Celere poterono esser fratelli non solo di madre, ma di padre eziandio, e che intanto l'uno di essi fosse passato per adozione in altra famiglia, donde ripetere la diversità de' loro nomi.

Torre delle nocelle.

X.

P. PVBLICIO. PATRI
CVRTIAE. L. L. HILAR
H. M. H. N. S

Dentecane.

XI.

L. VERATIO
L. F. ROBUSTO

.....
O. PRIN. LEG
XXII. PRIMIG
L. VERATIVS
AMMIANVS

PATRI
B. M.

Pietra de' Fusi.

XII.

HERCVLI
VOTVM. SOLVIT
C. ENNIVS. PRIMVS

XIII.

D. L. PVLIDIO. PHOE M.
 BIANO. SEPIA. IVSTI
 AMANTI. MEN NA. CONIVGI. INCOMPA AMANTI. XAIPE
 DAX. VALE RABILI. CVM. QVO
 VIXIT. ANNIS. XIII
 B. M. F.

Non è che un'epigrafe sola ; e non già due , come una volta credemmo. Il motto marginale così a destra , come a sinistra , va letto come si vede.

Grazie al Sig. Cassitto che ci ha di questo abbaglio avvertiti.

XIV.

MINIAE. FELI
 CISSIMAE. CON
 IVGI. INCOMPARAB
 CVM. QVA. VIXI
 ANNIS. XLV
 EGGIVS. APOL
 LINARIVS

È riportata dal Grutero a pag. DCCCIX.

XV.

CASINE. CA. F
 SECVND. QVE
 VIX. AN XXV
 CASINVS. PVDES
 CONIVGI. FEC

Altrove corressimo *Casinae*, prendendolo per caso patrio. Male. Esso è caso retto: *Casine, es*, come *grammatico, es*.

XVI.

D. M.

G. GELLI GER

MANI. SVRI

VETERANI

HOM. SIMP

VETTIA. IVLIA

NE. VXOR. ET

GELLIA. IVLIA

NE. FILIA

B. M. F

XVII.

. LIVS

. F. STE

. LEG. XXX

HEIC. SITVS

IN. A. P. XII

IN. FR. P. XII

XVIII.
 M. ▲NNIS. XXV. M
 Q. SACCIDIV
 S. PRIMVS. C. SAC
 CIDIO. PRIMO
 FRATRI. SVO. D
 VLCISSIMO. ET. Q. S
 ACCIDIO. EPRINCRA
 NO. ET. SACCIDIE. FO
 RIVNATE. PARENTIBV
 S. SVIS. B. M. F

Il povero scultore di questo marmo aveva imparato bene l'alfabeto, perchè stando alla pronunzia materiale non se ne lascia scappare un elemento per l'oro tutto del mondo. Ma non ebbe forse tempo di laurearsi nel compitare. Il caso non è raro, nè è il più gran male di questa terra.

Ma che cosa saranno que' due fratelli Saccidj, l'uno col prenome di Quinto, e cognome di Primo, autore del monumento, l'altro col prenome di Gajo, e cognominato anch'esso *Primo*, e figli entrambi di Q. Saccidio Eprincrano, e di Saccidia Fortunata? Presso il Ch. de Vita veggonsi esempj di fratelli cadetti, che prendono nome e prenome de' primogeniti defunti. Nel nostro caso il primogenito è Gajo Saccidio Primo. Morto costui, Q. Saccidio, a distinguersi pe'suoi interessi da altri fratelli mi-

norì, prende il cognome del defunto primogenito G. Saccidìo Primo. Vedi de Vita (1)

La maggior parte di queste iscrizioni, come più volte si è avvertito, si era per noi aggiudicata ad Eclano. Da più tempo ci siamo dichiarati nelle forme, che esse non gli appartengono. Ci è cara la patria; ma più di essa la verità. Eclano altronde non ha bisogno di mendicar fama coll'altrui, essendo ricca abbondantemente del suo. Dalle sue rovine così ben frugate da tanti secoli non lasciao di scappar fuori ogni giorno nuovi monumenti della prisca sua grandezza.

SEZIONE II.

§. I.

In qual punto della Campagna Taurasina bisogna cercar Bebiano?

Era troppo giusto, come si è di sopra osservato, che denominatasi Corneliano la colonia Ligure circa *Taurasiam* dal Consolo deduttore Cornelio, si denominasse Bebiano altresì l'altra colonia ugualmente Ligure dedotta per Bebio nella restante porzione dell'agro *ultra Taurasiam*. Questo fatto è incontrastabile, e gridino quanto si voglia in contrario i rigidi canonisti delle regole onomastiche nell'affare colonico. *Ligures, qui cognominantur CORNE-*

(1) Thesaur. Ant. Benev. p. LI. n. a.

LIANI, *et qui* BAEBIANI. Dunque tutto correva *in eadem conditione* per queste due colonie, di cui si osservano distintamente e Patroni, e Curatori, e Sacerdoti, e Decurioni, e pubblici bagni, e monumenti letterati, eccettuata la sola accidental differenza de' nomi ad esse dati da' diversi loro deluttori: ed a tutto ciò fa eco mirabilmente il Liviano racconto di sopra recitato del destino tutto particolare de' Liguri Apuani.

Non sembra da mettere in dubbio, che Corneliano e per felicità di agro assegnato, e per numero di coloni tradotti, e per rinomanza di traduttore, sia stato qualche cosa di meglio di Bebiano, che al certo non può con esso entrare in competenza per nessuna delle divise prerogative. Ma Bebiano ad onta di tutto ciò ha per ora un vantaggio sopra Corneliano. Nessun monumento Cornelianese a nostra notizia pervenuto ci parla di Corneliano: ci parlano bene di Bebiano i monumenti Bebianesi, e monumenti pubblici. Il tempo che ha recato questo torto a Corneliano, potrebbe ripararlo, e bisogna attenderne il momento con pazienza. La verità, diceva egregiamente Tertulliano, è bensì sorella della natura, ma è per noi figlia del tempo. *Veritas soror naturae, filia temporis*. Torniamo al nostro Bebiano.

Esso è ad una competente giornata dall'odierno Taurasi per una linea di continuazione da destra a sinistra del fiume Calore verso Ponte-rotto, che dalle adiacenze di Apice scorrendo quindi a Settentrione verso la campagna eclanese, quindi ad Occidente verso l'agro beneventano,

mette capo finalmente alle vicinanze di Circello, e propriamente a Pescolardo, ed a S. Maria di Macchia, oggi Feudo rustico della illustre Casa del Colle. Non mancherò a suo luogo di additare gli odierni Comuni, che cadono in questa linea, affinché sappiasi, che i monumenti qualunque trovati, o da trovarsi ne' medesimi, ritornar debbono *iure postliminii* ad una delle dette due colonie. Per ora non farò che esporre fedelmente quanto di Bebbiano mi vien riferito e confermato da più persone intelligenti ed oneste, e segnatamente dal Dottor Fisico Vincenzo Zaccari, con cui per tal circostanza ho avuto il piacere di far conoscenza e mettermi in letteraria relazione. Ed è questo in sostanza quanto del vero sito di Bebbiano mi vien riferito da questo benemerito cittadino.

A poco più di miglia due dal mezzodì di Circello è osservabile un grosso macigno detto da' naturali Pescolardo. La sua altezza si fa montare a piedi dugento, e la base a più di moggia cinque, in sito assai spazioso ed ameno. Pe' l diametro di passi cento appresso a questo singular macigno, e di bel nuovo ad un miglio più in là verso S. Maria di Macchia, per ugual diametro, cioè di passi cento, presentansi vasti ruderi di muraglie antiche, avanzi di bassi rilievi, fusti infranti di grandi colonne, ed altri rottami sparsi in tanta quantità, da far di leggieri travvedere a ciascuno le vestigia venerande di un opido, o città niente dispregevole de' tempi andati. Fra varii oggetti frugati in tali rovine incontransi più iscrizioni veramente belle e interessanti, e fra le altre una della clas-

se delle pubbliche, nella quale leggonsi espressamente i Liguri Bebiani. Questa sola iscrizione, ove mancasse tutt'altro, ben considerata nel suo oggetto, e nel complesso di altre circostanze che la fiancheggiano, è una pruova senza replica del vero luogo di questa Colonia ignorato fino a questo punto. Ad assicurare quindi così bella scoperta, che tanto interessa la Storia, e Topografia insieme dell'antico nostro Sannio Iripino, ho creduto bene rivolgermi al tanto benemerito Signor Intendente di Campobasso, Cav. D. Biagio Zurlo, perchè prendesse cura di questo monumento principe, onde non andasse a male: ed egli si è compiaciuto di farlo sul momento con tanto impegno e saviezza, che io non avrei saputo desiderare di vantaggio. Vorrei dire qualche cosa di più ad onore di questo insigne Magistrato, di questo Filosofo sensatissimo, di questo cittadino incomparabile. Ma non è questo il luogo; ed altronde il suo merito è troppo superiore alla mia penna. Ritorno dunque al mio argomento, ed alla testa de' monumenti letterati concernenti il nostro Bebianetto metto, com'è troppo giusto, l'iscrizione per appunto, di cui ho ragionato finora.

§. II.

Marmi pubblici, e sagri di Bebbiano.

I.

PATRONO. QVI. con
 LAPSVM. TERREMOTu
 BALINEVM. REFici
 curAVIT. AC. SVA. pe
 CUNIA. FECIT. OB. MV
 NIFICENTIAM. EIVS
 ORDO. ET. POPVLVS. Ligu
 RVM. BAEBIAN
 ORVM. POSVERVNT

Chi non vede a colpo d'occhio in questa lapida, che trattasi di pubblici bagni rovinati prima da tremuoto, e poscia rifabbricati a proprie spese dal Patrono della Colonia? Chi siasi questo patrono, il nostro marmo non lo dice: ma il nome di esso sicuramente era scolpito a piè della sua Statua, cui serviva di base il nostro marmo di forma rettangola dell'altezza di palmi cinque, e poco più di due di larghezza, con buoni contorni di cornici nel suo perimetro. L'altezza de' caratteri è di un buon quarto del nostro palmo, quanto bastava alla facile lettura di essi proporzionati alla descritta altezza della base. L'ignoranza del nome di questo Patrono non deve farci molta pena. Ben deve premerci all'opposto la fedeltà di quell'VM. BAEBIANO^rVM, il cui accertamento

son sicuro , che più del merito di un Antiquario accurato , mi ha fruttato il titolo poco lusinghiero di *superstizioso e seccante*. Tante sono le volte , che ho abusato della scfferenza di varie persone , e del Signor Zaccari sopra tutto , che erano nel caso di consultare il marmo originale , onde non lasciare su ciò il menomo sospetto a' miei lettori. E fra questi è graziosa la ingenua semplicità di alcuni , che mi protestavano di non comprendere che domini mi pretendessi io con questo benedetto VM. BAE-BIANO.

Ecco dunque per una parte fissato con precisione l'antico Felieno. Chi può metterlo più in dubbio ? Ruderì superstiti e grandiosi : bagni pubblici : patrono che a sue spese li rifà dopo la catastrofe di un tremuoto. Bisogna dopo tutto ciò , che vi sia stata una Città , un Opido , a cui potersi tutto questo riferire. Il nostro marmo bello e fresco depono per l'Ordine , e 'l Popolo de' Liguri Behiani.

Ed ecco in concomitanza necessaria assicurata la continuazione della rinomata Campagna Taurasina dal Cavante fino alle adjacenze di Circello.

II.

D. M.

C. II. IN . . . O . . .

MODESTO

DECVRIONI

IRVINIA. SA

BINA. CON

B. M. F.

Ecco in campo già un Decurione Bebianese. A destra di questo titolo ve ne ha un altro eretto alla memoria di Cornelio Modesto. Era questo dunque il luogo religioso destinato a ricevere le ceneri della Famiglia, Cornelia Modesta. Leggo quindi, e restituisco così la seconda linea: *C. Cornelio. C. F.*, e me ne appello all'acennata, che sarà la prima del §. che segue.

III.

GN. SVELLIVS

EVTICHES

L. D. D. D.

CVM. SEDIBVS

Esiste in Terralugia in una Colonna dell'altezza di palmi nove. Presso il Fabretti (1) si legge di Sesto, e Cajo Peticio Firms, che *horilogium cum sedibus paganis Laebactibus dederunt*. Ma non sapendosi l'oggetto del luogo accordato dalli Decurioni, nulla si può determinare del fine di queste sedi. Dal vedersi intanto in

(1) Inscript. Domest. pag. 684. n. 80.

Pompei de' sedili disposti intorno a' sepolcri , sembra che trattisi del Sepolcro di Gneo Suellio ornato di siffatti sedili in luogo pubblico assegnatoli a titolo di onorevole riconoscenza.

IV.

C. VALERIVS. C. F. AEM. ARSACES

E. LEGIONE. V. ALAUDA

SIBI. ET

VALERIAE. C. L. VRBANAЕ

CONCVBINAE. SVAE. EX

TESTAMENTO. FIERI. IVSSIT

C. Valerio Arsace della Tribù Emilia ha in moglie di second' ordine , o sia *non matronaliter nuptam* , una Liberta del proprio genitore cognominata Urbana.

Alauda , ed anche *Galerita* fu detta una Legione da Cesare nella Gallia Transalpina , e ciò da un pennacchio sventolante sul cimiere di tali Legionarj , che rassembler facevali ad altrettante *alodolette*. Cicerone in una delle sue Filippiche rinfaccia ad Antonio di aver istallata di simili Legionarj una Decuria intera di Giudici.

Tre Legioni intanto si offrono nell'Antoniniano Itinerario col soprannome di *Alauda*. Esse sono : la V. a cui appartiene Valerio Arsace ; la IX ; ed in fine la X. che fu detta in seguito *Pannonica* , *Germanica* , *Pis* , *Fidelis* , *Alauda* , *Practoria* , et *Fabiana*. Vedi Panciroli (1).

(1) *Notit. utriusq. Imper. Cap. 35.*

V.

IOVI. OPTIM. MAX
L. TREBONIVS. PRIM
AEDEM. HANC. CVM. POR

F. C

Questo marmo è della classe de' sacri, ed esiste nel Comune di Pago in un angolo della Casa de' Signori Bianchi a miglia quattro da Pescolamazza. L'oggetto è la costruzione di un Tempio con portico, ed altro a Giove Ottimo Massimo per Lucio Trebonio Primo.

VI.

I. O. M
C. VMBRI
VS. EVPHI
LETVS
V. L. S.

Appartiene a Pietrelcina, e riguarda lo scioglimento di un voto anche a Giove Ottimo Massimo per conto di C. Umbrio Eufileto. Questo cognome è interamente greco, come ognuno ben vede.

§. III.

Marmi privati di Bobiano.

I.

D. M

L. CORNELI

MODESTI

MATER

FELICVLA

INFELIX

F. B. M. F

Quanto è patetico quel contrasto d'*infelix* con *Fellicula*! Se ne trovano esempj senza numero ne' funebri elogi, ma non tutti hanno il vantaggio della naturalezza.

II.

D. M

QVINTIAE. PHOE

BADI

L. TRAVS. L. F.

HONORATVS

MATRI. OPT

III.

VEIANIAE. RVM
 NE. QVE. VIXIT. AN
 NIS. LXII. C. IVLIVS
 SILVANVS. SANC
 TISSIME. CONIVGI
 cVM. Qua. vix. ANN.
 LI. SINE. IVRG

SINE. QVERELLA. B. M. F

Tutte e tre le allegate iscrizioni appartengono al Comune di Pago. Nella penultima linea di quest'ultima si era trascritto LIX. Se fosse così, Vejanja che muore di anni 62, sarebbe passata a marito di soli anni tre. Suppongo dunque una mera illusione ottica, naturale ad accadere nelle vecchie lapide, quell' X. aggiunto alla nota numerica LI.

IV.

T. SEPTIMIVS. T. F. ET
 SEPTIMIA. T. F. MAXVMA
 POSTVMIA. P. F. RVFA. VXOR
 IVNIA. D. HILARA. VXOR

Questa iscrizione appartiene a Terralogia, o Terrarogja, o Terrarossa, come negli Archivj Beneventani. Io confesso di non comprenderne l'oggetto. Li protagonisti di essa sono Tito Settimio, e Settimia Massima, figliuoli di Tito Settimio per l'una parte; per l'altra Postumia Rufa, figlia di Publio, e moglie forse di Tito Settimio, e Giunia Ilara, moglie di Decio, se pure la sigla D.

non già O. L. cioè *Caiae Liberta*, come da altra copia di questa iscrizione medesima. Ma in questa seconda lettura di chi sarà moglie Giunio Ilara? mi tengo più volentieri alla prima lezione.

V.

N. DIDIO. FELICIS
SIMO. CAMURIA
PRIMITIVA. CONIV
GI. CVM. QVO. VIXIT

.

Fra Pago, e S. Giorgio. *Camuria* è il nome della Donna di Numerio Didio Felicissimo. Il nome di *Camurio* pare derivato dall'aggettivo *camurus*, torto dalla parte di dentro. Così *Albius*, *Rubrius*, *Flavius*, *Fulvius*, e cento altri da *albus*, *ruber*, *flavus*, *fulvus*, e simili.

VI.

M. OCTAVIVS.
QVI. SE. VIVO. SIM. ET
MAIORIAriae. Benemerenti
CONIVGI. SVAE. FECIT.

Tra Pago, e S. Giorgio, come la precedente. S. Giorgio è il così detto la Molara.

VII.

IVION

. . . . OMOD

OPIMMIANVS. . .

ARIA. CVM. QV

A. VIXIT. ANNIS

. . . . XV

Terralogia.

VIII.

L. IRVINIO. A. filio

.
CIVIS. VRBANVS

Marmo pessimamente capitato. Esiste in Reino a mezzo miglio da' ruderi di Bebiano. Si è veduta di sopra la gente Irvinia. Il *civis urbanus* sarà un contrapposto del *rusticus*, come lo è *plebs urbana* della *plebs rustica*. Le tribù *Rustiche* presso gli antichi Romani erano assai più stimate delle *Urbane*. Oggi non si pensa così.

IX.

.
MATERno. COMMVNI

SERVO. VIXIT.

Titolo eretto da' compadroni, o da qualche luogo pubblico, al servo comune Materno.

Non più di questo, fino al momento, in cui scriviamo, ci è riuscito di raccogliere dell'antico Bebiano. Picciola cosa in se, ma bastevole all'oggetto propositoci,

e più che grande dopo tanti secoli di rovine, e d'intera obblivione delle patrie cose. Non restà che il segnar la linea, che dal Comune di Apice mena infino a Circello, perchè gl'interessati di questa scoperta sappiano, come dicevamo, che i monumenti da scovrirsi per avventura ne' varj Comuni, che restano in essa compresi, son di ragione dell'una delle due nostre Colonie ora per la prima volta venute a nostro conoscimento. In questa linea dunque s'incontrano principalmente: Montemalo, Padula, Pago, Casalbore, S. Marco de' Cavoti, Reino, Pesculamazza, Terralogia, Circello. Quest'ultimo appartiene alla Provincia di Contado di Molise, e questo Contado fu così detto da Molise non già, che mai non esistè fra le Città antiche del Sannio, come han creduto il Pellegrini, e 'l Giannone, ma sibbene dal Conte Normanno Ugone di Molisio, che visse a' principii del secolo XII; e fu Signore della maggior parte di questo Contado, di cui fu spogliato da Guglielmo il Malo. Dalla costui Famiglia pertanto credesi con fondamento edificato il Villaggio di Molise, donde ha preso la sua denominazione il Contado intero, come può vedersi presso Giuseppe Galanti (1).

(1) Descriz. dello stato antico et attuale del Contado di Molise Cap. I.

S E Z I O N E III.

§. I.

*Prima epoca delle Colonie di Bebbiano,
e Corneliano.*

Obbligati finora ad investigare in diversi punti della campagna taurasina le nostre Colonie, abbiamo dovuto trattare dell'una in certo modo indipendentemente dall'altra. Era ciò altronde necessario a farne conoscere vie meglio la distinzione, che senza questo svegliar poteva qualche scrupolo, stando a' semplici testi di Frontino e di Plinio. Per questo riflesso dopo di aver determinato il vero luogo di ciascuna di esse, abbiamo ad ognuna separatamente assegnata quella tangente, per dir così, di monumenti e notizie particolari che le andavan dovute. È tempo ormai di ravvicinarle, e considerarle sotto alcuni punti comuni di veduta interessantissimi.

Il destino di queste due Colonie, contando dalla prima lor fondazione fino alla battaglia di Azio, osservasi costantemente unito, anzi unico e indivisibile in tutte le politiche e militari vicende, di cui furono oltre bisogno feconde le due epoche accennate con tutto il lungo tratto ad esse di mezzo. Segno evidente dell'armonia inalterabile delle nostre Colonie, che ricordevoli della unità di loro origine, cui accoppiasi quella del suolo taurasino

loro assegnato, meritavano in qualunque evento di esser considerato come un popol solo, ed una sola famiglia. Non istaremo qui a ripetere l'osservazione altrove fatta, che Plinio non riconosce in esse altra differenza, da quella in fuori della diversa denominazione. Solo osserviamo, che l'unità dell'agro taurasino alle medesime assegnato è riconosciuta tale costantemente da Frontino, e da Livio, che ne parlano sempre nel numero del meno. *Agger, qui fuerat Taurasinorum*, dice quest'ultimo. *Agger eius*, dice il primo, *post bellum Augustianum veteranis est assignatus*. Or mettendo in connessione il racconto Liviano col testo di Frontino, è agevole il ravvisare nel caso de' nostri Liguri tre epoche rimarchevoli, delle quali fa mestieri partitamente ragionare. La prima riguarda l'origine di lor fondazione. La seconda le loro vicende sotto la legge Triumvirale. La terza finalmente l'assegnazione del loro agro a' veterani sotto Augusto.

Quanto alla prim' epoca, tutto è chiaro dopo il fin qui detto. Essa resta fissata all'anno di Roma 572, cioè 112 anni a un dipresso dopo che l'agro taurasino era divenuto *publicus populi romani*: nè su di questo può cadere alcun dubbio ragionevole: solo domandar si potrebbe, a qual classe di Colonie riferir si debba questa prima deduzione de' Liguri nel nostro Sannio Irpino. Deve essa qualificarsi per colonia *militare*? ovvero *civile*? o anzi *popolare*? È facile il soddisfare per una parte a siffatta domanda; e lo è necessario per l'altra, a fine di corrispondere all'oggetto principale dell'opera, che è quello

di servire di una chiave qualunque del linguaggio Frontiniano pe' meno esperti in tali materie.

Le deduzioni coloniche presso i Romani in origine furono di ragione de' Re, cominciando da Romolo (1). Dopo l'espulsione de' Tarquinj, dalle mani regali passarono a quelle del Senato. Vi si mischiò in seguito il Popolo, e l'affare divenne d'interesse comune ad ambi i poteri. Non tardò il Popolo sovrano a pretendere di esser esso solo l'arbitro indipendente di questo negozio, e molti csempj e molti veggonsi in Frontino di Colonie meramente popolari. Festo fa menzione di siffatte Colonie ne' termini seguenti: *priscae latinae coloniae appellatae sunt, ut distinguerentur a novis, quae postea a Populo dabantur* (2). Or tutti questi generi di deduzioni fatte per autorità o regale, o senatoria, o popolare, o senatoria e popolare insieme, vanno compresi generalmente sotto il nome di Colonie civili, o che i dedotti fossero *stipendiarij*, oppure veterani, o forestieri ancora.

Silla fu il primo che in questo gioco *guadagnò la mano* al Popolo, come questo guadagnata aveva al Senato. Egli senza formalità nè di plebisciti, nè di *Senatus-consulti* divise ed assegnò terreni come volle; e la chi volle. E questi terreni per verità gli renderono assai buon fruttato: perchè oltre della sicutezza, mentre visse, gli fruttarono di morirsi tranquillamente nel proprio letto au-

(1) Vid. Goes. Antiquit.

(2) Pag. CCXCII.

che deposta la sua mostruosa e sanguinaria Dittatura. Ed è questa la vera origine delle Colonie militari, che come giustamente ragiona il profondo Goesio (1) contro del Sigonio, non sono già le semplicemente composte di Stipendiarij, oppure Veterani, ma quelle sibbene che vantano non possono alcuna delle anzidette autorità.

L'esempio del felice Silla fu ben volentieri seguito dal Magno Pompeo, dal clementissimo Cesare, e da' famosi Triumviri, M. Antonio, Ottavio, e Lepido. Le colonie di Bebbiano e Cornelianano furono dedotte per autorità espressa del Senato, come da Livio. Dunque nella prima loro istituzione non furono che Colonie puramente Civili.

§. II.

Epoca seconda di Cornelianano, e Bebbiano. Muro ductus lege Illvirali. Spiegazione di questa formola.

Cornelianano dunque e Bebbiano prima della legge triumvirale non erano murati, lo furono per effetto di questa, e così divennero Oppidi propriamente. Tanto vale la formola frontiniana *muro ductus*, che non vedesi così alla rinfusa applicata ad ogni sorta di Oppidi. Di alcuni dicesi semplicemente: *munitum*. Così: *Aricia. Oppidum. Lege Sullana est munitum*, a dinotare che questo Oppido non fu già per ordine di Silla cinto di mura, ma fornito bensì

(1) *Antiq. Agrar.* pag. 22.

di nuovi lavori di fortificazione. So che: il *murio* derivandosi dal disusato *moenio* pretender si potrebbe per avventura per l'equivalente di *muro duco*. Ma non è questo il senso del *munitus* frontiniano. Questo scrittore ci parla il linguaggio severo delle formole: e le formole, per esser tali, debbono essere sagrosante, se dar non vogliono occasione di equivoco a' lettori. Se dunque Frontino or usa la formola di *munitus*, or quella di *muro ductus*, bisogna che fra esse siavi qualche differenza, e la più ovvia e naturale è la già enunziata.

Ma che cosa è questa legge triumvirale? quanto vale nel linguaggio agrario? chi sono questi Triumviri autori di essa? Ecco delle questioni serie, alle quali convien soddisfare, se legger si vogliono e capire gli antichi trattatori delle cose agrarie.

Il celebre Nicola Rigalzio fa vista d'intendere la formola in quistione pe' l' complesso de' regolamenti esecutivi nelle deduzioni coloniche dipendente dall'arbitrio degl'incaricati di siffatte operazioni. *Coloniae pleraeque deductae sunt, creatis IIIviris, et lege Triumvirali*. Così egli (1): e se la intende così, va troppo lungi dal segno, se non c'inganniamo noi stessi.

Se una Colonia dedotta per tre magistrati esecutivi devesi dire *deducta lege triumvirali*; dunque per la stessa ragione dovrà dirsi *deducta lege IIvirali, IIIvirali, Vvirali, Xvirali, XXvirali*, una Colonia regolata nella

(1) Script. agrar. Goes. *Observat. et not.* pag. 251.

sua esecuzione da due, quattro, cinque, dieci, venti, o altro numero di siffatti magistrati subalterni. Si rechi un esempio solo di simili formole in Frontino, Balbo, Siculo, nella mappa Albese, o in altro antico monumento agrario finora conosciuto. Anzi la Colonia Capuana dedotta per *XXviro*s nel Triumvirato di Pompeo, Cesare, e Crasso non solo non si enunzia *deducta lege XXvirali*, come avrebbe dovuto dirsi secondo le idee del Rigalzio, ma nè tampoco *lege IIIvirali*. Essa annunziasi per l'opposto dedotta *iussu Imperatoris Caesaris a XXviris*. Che cosa vale dunque questa formola nelle materie agrarie? quello che nella materia stessa valgono *Lege Sempronia*; *Lege Graccana*; *Lege Sullana*; *Lege Iulia*; *Lege Augustaca*. In una parola: *potere legislativo supremo*, e non *esecutivo* semplicemente.

Or questo potere legislativo supremo riguardar poteva o le colonie da dedursi in effetto delle sue ordinazioni; o l' regolamento della jugerazione da osservarsi nell' assegnazione de' terreni con certe misure, limiti, e termini; o e l' uno e l'altro insieme. Queste tre idee debbonsi distinguere bene nelle faccende coloniche per la giusta intelligenza degli scrittori agrarj antichi; potendo stare una deduzione fatta per un' autorità suprema, la cui *jugerazione* intanto siasi regolata a norma di un' altra legge suprema, o allora la prima volta applicata, o che applicatasi prima, siasi lasciata correre, e con ciò ratificata. Per esempio, presso Frontino la Colonia beneventana dicesi dedotta per Claudio Nerone, ma però *lege triumvirali*. Rechiamo il passo:

Beneventum muro ducta. Colonia dicta Concordia. Deduxit Nero Claudius Caesar. Iter populo non debetur. Ager eius lege Illivirali veteranis est adsignatus (1). Che effetto fa qui, ed in altri casi somiglianti la legge triumvirale, mentre la deduzione si fa per Claudio Nerone? eccolo. La colonia è Claudiana: ma la jugerazione se ne regola a norma della legge triumvirale, sia che per la prima volta vi si applichi, sia che introdottavi prima vi si confermi; giacchè non sempre una novella assegnazione porta seco nuova centuriazione.

Per la buona intelligenza dell' articolo Centuriazione, è da sapere che le Centurie agrarie così dette in origine, perchè destinate a cento uomini, non si trovano costantemente della stessa misura. Noi a suo luogo ne accenneremo tutte le differenze dal massimo al minimo termine della loro progressione. Basti per ora l'avvertire, che per la legge triumvirale la misura ordinaria delle Centurie pe' terreni dell' Italia era di soli jugeri cinquanta, come con Igino (2) san fede altri scrittori agrarj. Di questa misura dunque si potrebbero credere le Centurie beneventane fissate allora per la prima volta, o piuttosto ratificate per la deduzione Claudiana. Ma no: perchè sebbene fosse questa la misura ordinaria della legge triumvirale, non mancano esempj di eccezioni fatte su quest' articolo dalla legge medesima. Per testimonianza d' Igino testè citato (3), essa ne determina dugento dieci per l' agro di Cremona, e altro-

(1) Pag. 103.

(3) Ivi.

(2) *De Limit.* pag. 154.

ve dugento. Benevento è nel caso di questa seconda eccezione. Perchè Siculo Flaeco (1) dice espressamente, che le centurie beneventane non si possono già dire quadrate per la ragione, che contavano atti XXV. sul Decimano, e XVI. solamente sul cardine, donde avveniva che i lati fattori erano disuguali, e le centurie prodotte non quadrate; ma che con tutto ciò ciascuna di esse centurie era di jugeri dugento.

Si ponga mente ad un'altra particolarità della stessa legge triumvirale riguardante i così detti *subsecivi*. Essa prescriveva che si contasse per centuria intera ciascuno di questi *subsecivi* da jugeri cento in sotto fino a cinquanta *inclusive*; e per l'opposto per mezza centuria questi *subsecivi* medesimi minori di jugeri cinquanta (2). Il che suppone e conferma la legge ordinaria di jugeri cinquanta per ogni centuria, restando a questo modo col *praeter propter* compensato il più col meno.

A suggello di quanto si è detto, e per una anticipazione opportuna di quello che diremo de' veri autori di questa legge famosa, rifletteremo alla maniera, onde a proposito de' *subsecivi* esprimessi Frontino accennandone gli autori: *hoc opus omne, arbitrato Octavii Caesaris, Antonii, et Lepidi IIIIVIRVM*. Ma prima di entrare in tal impegno; è bene l'esaminare, se la legge triumvirale in questa seconda epoca di Corneliano e Bebiario vi portò nuova deduzione, o se limitossi a murarli senza più.

(1) *De condit. agr.* pag. 20. (2) Pag. 112.

§. III.

*Corneliano e Bebbiano nuovamente Colonie
nell' epoca triumvirale.*

Tanto vale per Corneliano, per Bebbiano, e per qualunque altro siasi oppido, siasi Città, siasi Municipio, la formola agraria *iter populo debetur*. Essa porta seco e misure e limiti e termini e assegnazione e divisione di terreni, Colonia in somma. È giusto quindi, anzi necessario, fissarne tutta l'equazione colla maggior chiarezza e precisione possibile.

Iter populo, senz' altro, vuol dire diritto di pubblica via. La via così denominata *a vehendo*, ad esser pubblica, esser non poteva men larga di piedi otto. Le vie *militari* eran pubbliche anch' esse; ma atteso il loro oggetto esser dovevano o più larghe, o per lo meno più comode delle pubbliche semplicemente. Igino in fatti parlando de' Quintarj, a' quali era dovuta la larghezza di piedi XII. dice: che *quidam ex his latiores sunt XII. pedibus, ut hi, qui sunt per VIAM PVBLICAM MILITAREM acti* (1).

Vi era un' altra specie di via detta *actus, a iumentis agendis*, della larghezza di piedi quattro. Ve ne era un' altra di piedi due, quanto bastava al comodo passag-

(1) Pag. 152.

gio di un uomo solo, detta *iter ab eundo*. Chiamavasi *Semita* un passaggio largo un piede solo, e la metà di questo appellavasi *Callis*. Dalle pubbliche vie spiccavansi ben spesso alcune altre vie, che menavano *in agros*, che sovente si riunivano con altre pubbliche vie. Questi rami dicevansi *viae vicinales*, ed erano sotto il governo de' così detti Maestri de' Paghi. Dalle vicinali partivano tal fiata le *comuni* che servivano al passaggio de' proprietarj particolari di fondi fra loro vicini, ed andavano a carico de' medesimi. Si comprende da tutto ciò, che l'*iter* senza più in senso rigoroso non è lo stesso che la via pubblica: ma lo addviene coll'aggiunto di *populo*, e così una volta per sempre va inteso nel linguaggio frontiniano. Premesse tali notizie, discendiamo a' varj casi delle formole riguardanti l'*iter publicum*.

Queste formole riduconsi a tre. La prima e più comune è tutta negativa: *iter populo non debetur*. La seconda assai meno comune è positiva determinata, perchè fissa la larghezza dell'*iter publicum* da' dieci fino a cento venti piedi, che sono il minimo e massimo termine di questa progressione. Essa si enunzia così: *iter populo debetur ped. x*. La terza è positiva indeterminata. Essa è rarissima, non incontrandosi al più che in tre casi, o quattro, e si enunzia in questo modo: *iter populo debetur*.

Per la intelligenza della formola negativa convien sapere, che nella costituzione di una pertica va in regola l'*iter publicum* 1. pe' l' Decimano, e Cardine Massimo.

2. per ogni quinto Limite, detto perciò Quintario, ed anche Attuario, di piedi XII. 3. nell'Italia per una considerazione particolare si volle il diritto dell'*iter publicum* anche pe' Lineari, cioè pe' limiti medj fra' Quintarj. Questi Lineari nell'Italia furono denominati *subruncivi*, ed aver dovevano piedi otto di larghezza. Or andando così la faccenda *de iure*, come della maggior parte delle colonie leggesi, *iter populo non debetur*? Andranno in questi casi esenti dalla servitù loro essenziale di via pubblica il Decimano, il Cardine, i Quintarj, i Subruncivi? Fole.

Igino, e Siculo Flacco ci danno notizia della legge seguente: *auctores divisionis, assignationisque leges quasdam colonis describunt, ut quì agrì delubris, sepulcrisque publicis; qui solis itineris, viae, actus, ambitus, ductusque aquarum; qui publicis utilitatibus servierint ad id usque tempus, quo agrì divisiones fierent, in eadem conditione essent, qua antea fuerant, nec quidquam utilitatibus publicis derogaverunt* (1). Ecco il filo di Arianna, a cui è d'uopo tenersi, per uscire di questo laberinto.

Quando il Decimano, il Cardine, i Quintarj, i Subruncivi seguendo il lor corso non incontravansi con pubbliche strade anteriori alla pertica, o da conservarsi nello stato *quo*, o con altro luogo qualunque destinato a pubblici usi, non correva allora alcun obbligo di servitù da

(1) Sic. Plac. de condit. agr. p. 184

imporre a' fondi particolari per questi obbietti. Ed ecco il caso della formola negativa; *iter populo non debetur*. Quando alcuno de' limiti divisati deviar doveva dal suo corso per alcuno de' casi preveduti dalla legge, o per topici naturali impedimenti, allora o trattavasi di vie pubbliche anteriori alla pertica, oppure degli altri casi preveduti dalla legge stessa; ed in entrambe queste occorrenze era indispensabile l'obbligo di servitù pe' fondi particolari assegnati, e bisognava esprimerlo colla formola positiva, *determinata*, quando trattavasi di strade pubbliche da conservarsi nel loro stato antico; *indeterminata*, quando trattavasi degli altri casi, ne' quali dovendo correre pe' fondi particolari i limiti senza più della pertica, sarebbe stata inutile la formola *determinata*, per esser dalla legge fissata la larghezza di ciascuno di questi limiti, che *debebat iter populo*. Pongasi mente ad una legge riguardante quest' ultimo caso: *Omnes limites (s' intende dell' Italia) secundum legem colonicam itineri publico servire debent. Sed multi, exigente ratione, per viva et confragosa loca eunt, qua iter fieri non potest, et sunt in usu agrorum eorum locorum, ubi proximus possessor transitum inverecunde denegat* (1). E così ancora *sanxerunt, sicubi limites in aedificium aliquod incurrerent, is cuius aedificium esset, daret iter populo idoneum per agrum suum* (2). In breve 1.

(1) De Limit. agr. pag. 43.

(2) Igin. de Limit. constit. pag. 209.

La formola negativa *iter populo non debetur* adoperavasi, quando nè vi era obbligazione di conservazione di strade pubbliche nello stato antico e primitivo, nè i limiti nel lor corso naturale e rettilineo s'incontravano con alcuno de' descritti ostacoli sieno naturali, sieno artificiali, onde deviar dovevano dal proprio corso. 2. La formola positiva indeterminata *iter populo debetur* adoperavasi nel caso di deviazione de' limiti dal lor corso per tutt'altre ragioni, che per quella di pubbliche strade anteriori da conservarsi nel loro stato. 3. La formola finalmente positiva determinata, p. e. *iter populo debetur ped.* x. adoperavasi nel solo caso di vie pubbliche antiche da conservarsi nell'agro assegnato.

Questo si è a un dipresso quanto a proposito di simili formole per lunghi andirivieni, e per verità un pò *nojosi*, dice il valentissimo Signor abate Giovenazzi (1): nè noi sapremmo ridurlo a termini più semplici: ciò che di sicuro avrebbe fatto questo valentuomo, ove per un'altra volta almeno avesse riveduto i suoi preziosi latifondii.

Ben da tutto ciò agevol cosa fia il comprendere, quanto dal segno scostossi il profondo Goesio, che ad uscir d'impaccio, intese le due formole positive del solo Decimano e Cardine massimo, che in alcuni casi egli crede determinati di una maniera particolare, donde il bisogno della formola positiva determinata. Ma correvagli l'obbigo di determinare per esempio, di quali di questi due Limiti parlasi, quando

(1) Città di Aveja pag. LXXIV. e seq.

di Boviano è scritto, che *iter populo debetur ped.* V. È il Cardine, ovvero il Decimano? Troppo poco pel primo; meno assai pel secondo, sapendosi troppo bene, che pe' semplici Quintarj eran determinati per legge piedi XII., e confessando egli stesso, *ex actuariis . . . qui dicuntur maximi, tam cardines, quam Decumani, laxior est definitus* (1). E poi: se la formola positiva determinata ed indeterminata s'intendessero del Decimano, e Cardine, di questi del pari andrebbe intesa la negativa: *iter populo non debetur*. Dunque il Decimano, e Cardine nella maggior parte de' casi andrebbero esenti dall'obbligo essenziale di via pubblica. E che dirassi del decimano di Terracina, per cui, a parola d'Igino (2), correva la via Appia, mentre per altra parte di questa Colonia ci assicura Frontino, che *iter populo non debetur* (3)?

§. III.

Triumviri autori della legge triumvirale.

Chi sono finalmente questi Triumviri famosi, della legge agraria triumvirale? che cinsero di mura Corneliano, e Bebiano? che ne assegnarono l'agro a tenore della lor legge tanto rinomata? che in somma ne stabilirono due nuove Colonie?

(1) Antiq. Agrar. Cap. IX. (2) De Limit. p. 163.

(3) Pag. 108.

A nessuno cadrà in pensiero, che questi Triumviri esser si possano i due Fratelli Gracchi con Appio. Strepitoso per verità fu un tal Triumvirato, e per le questioni agrarie appunto. Ucciso Tiberio, ed interrotto così questo triumvirato, fu dieci anni dopo ripigliato sotto lo stesso pretesto degl' interessi agrarj dall' indispettito Cajo, che sostituì Fulvio al defunto suo Fratello Tiberio. Ma le leggi agrarie di questo Triumvirato si enunziano per la formola *Lege Graccana*, e noi cerchiamo della Legge Triumvirale. La Legge graccana inoltre prescrive le Centurie quadrate di jugeri dugento, e la Triumvirale quelle ordinariamente di jugeri cinquanta. Bisogna dunque pensare ad altri; e senza farla più lunga, essi sono Marc'Antonio, Ottavio, e Lepido. A così dire, oltre l'osservato altrove, ci obbliga la formola medesima di *LEGE TRIUMVIRALI*; formola diplomatica di potere legislativo supremo, giusto o ingiusto, poco importa.

Egli è vero che prima del costoro Triumvirato fa mestieri riconoscere quello altresì di Pompeo, Cesare, e Crasso. Vero che questi tre potenti non si piccarono gran fatto di moderazione sull' articolo: *Colonia ed assegnazioni agrarie*, e Cesare più d'ogn' altro. Ma è forza pur convenire, che questo Triumvirato fu un monopolio di fatto senza titolo veramente pubblico e legale. È forza il riconoscere, che la Colonia Capuana dedotta sotto gli auspizj di tali Triumviri non si dice *deducta lege triumvirali*, ma sibbene *IMP. CAESARIS. IVSSV*: e che lo stesso formolario in sostanza, e non mai quello di le-

ge *triumvirali*, vedesi adoperato da Frontino, e Siculo nel caso delle assegnazioni Giuliane di Volturmo, Esernia, Boviano, e simili.

Non così del Triumvirato di M. Antonio, Ottavio, e Lepido, che fu detto tale come per antonomasia. Essi e ne' pubblici atti, ed in monete prendono solennemente il titolo di *Triumviri Reip. constituendae*, e merita a tal proposito di esser ricordata una moneta del Vaillant (1), ove da una parte leggesi: *C. Caesar Imp. Pont. III. VIR. R. P. C.* e per l'altra: *M. Anton. Imp. Aug. III. Vir. R. P. C.* E guai per chi ne avesse pensato e detto il contrario. E che non si fece di male sotto questo titolo di sangue e di orrori al pubblico ed a' privati insieme? La sola morte dell'Oratore immortale di Arpino, ove mancasse tutt'altro, basta all'obbrobrio eterno di questo Triumvirato. Ricordiamoci fialmente delle parole frontiniane altrove riportate, ed appiocate a bella posta alla legge triumvirale de' *subsecivi*: *Hoc opus omne, arbitratus Octavii Caesaris, Antonii, et Lepidi TRIVMVRVM*: e converremo da prima, che gli atti di un tal Triumvirato presentano nelle forme le apparenze tutte e 'l titolo della legge: e dopo ciò, che come tali da' giudiziari scrittori riferir si dovevano questi atti stessi, ove il bisogno lo esigeva.

Concludiamo dal detto, che Corneliano, e Bebiano murati per ordine triumvirale; assegnati a' nuovi Coloni

(1) Tom. II, p. 9.

senza alcuna servitù d' *iter publicum* nel senso di sopra esposto; regolati probabilmente secondo la legge triumvirale ordinaria della jagerazione, e de' subsecivi; ed in tutto ciò, senza ingerenza nè del Popolo, nè del Senato, ma interamente *arbitratu Triumvirum*, furono in questa seconda epoca Colonie del tutto Militari.

Osservando dopo tutto ciò queste due Colonie assegnate a' veterani di Augusto dopo la disfatta di Antonio in Azio, sembra evidente, che gli assegnatarj della seconda epoca colonica sieno stati tutt' altro che creature Ottaviane. Quando fossero stati tali, ne avrebbe il politico Augusto con nuova assegnazione inquietato *laboriosam requiem*? Appartenevano essi adunque o a Marc'Antonio, o a Lepido. Niente per Lepido in questa faccenda. Marc'Antonio all'opposto strepitò, e strepitò forte contro Ottavio, e si fece far largo, quanto potè, per la divisione de' terreni dell'Italia. I secondi assegnatarj adunque di queste colonie furono i partigiani del mostro uccisore di Cicerone. E che sarà stato di essi dopo la terza assegnazione di quest'agro fatta per Ottavio a' suoi veterani? poterono riceverne il compenso *in laciniis, et subsecivis* della Regione taurasina. Poterono riceverlo in altri terreni dell'Italia, o delle Provincie. Poterono esserne compensati col prezzo. Tutto è in regola per questi tempi senza regola. *Divus Augustus in assignata orbi terrarum pace exercitus, qui sub Antonio et Lepido militaverant, pariter et suarum Legionum milites, colonos fecit, alios in Italia, alios in Provinciis.* Così Igino (1). E

(1) Loc. sup. cit. pag. 160.

per ciò che riguarda le somme ingenti impiegate da Augusto per la compra de' terreni da assegnare a' suoi Soldati, consultisi dal lettore la famosa Tavola di Ancira.

§. V.

*Terza ed ultima epoca di Bebiano, e Corneliano.
Assegnazione del loro agro per Augusto.*

Ager eius post bellum augustianum veteranis est assignatus. Ma questa novella ed ultima assegnazione fu una nuova Colonia in proprietà? e di qual condizione? Fissiamo prima l'idea legale della parola Colonia, senza la quale sarebbe un imbarcarsi alla ventura, e come suol dirsi, senza biscotti. Parliamo di Colonia romana, ed è quanto dire di Colonie le meglio intese di quante vantar ne possano le altre nazioni tutte, sia che se ne riguardi l'oggetto, sia che se ne consideri l'economia ammirabile, su di che non occorre trattenersi, per non ripetere cose note e dette e ridette cento volte da' trattatori di simili materie (1).

La più giusta definizione intanto che siaci dagli antichi pervenuta di tal voce è quella di Servio sull'Egloga IX. di Virgilio: *Colonia est coetus hominum, qui universi deducti sunt in locum certum aedificiis munitum.*

(1) Veggasi Goesio Antiquit. Agrar.

Le condizioni quindi richieste da Servio per una Colonia romana sono : 1. *coetus*. 2. *hominum*. 3. *deductio*. 4. *in locum certum aedificiis munitum*. Il Goesio (1) le vaglia tutta da suo pari, e conchiude come segue :

I. La parola *coetus* importa una massa considerevole di persone riunite con regolarità di auspizj pubblici, e comun consenso : e perciò non meriterebbe il nome di Colonia in proprietà un assembramento o poco considerevole, o fortuito, e molto meno sedizioso.

II. *Hominum*. I Servi *ex praesumptione iuris*, *nec velle*, *nec consentire intelliguntur*. Questa massa dunque vuol essere di persone libere.

III. *Deductio*. Questa suppone una formalità diplomatica di ordine pubblico. Igino la descrive poco o nulla differente da una marcia militare. *Multis Legionibus contingit bellum feliciter transigere, et ad laboriosam agriculturae requiem primo tirocinii gradu transire. Nam cum signis, et Aquila, et primis Ordinibus deducebantur* (2). Nè sarà discaro a chi ne abbia vaghezza e tempo il por mente con qual patetico contegno si dolga Tacito (3) dell'abolizione di quest'antica costumanza. Ed in difetto di tali formalità un assembramento di persone destinate ad occupare un agro chiamasi dallo stesso storico gravissimo *numerus magis, quam Colonia*.

(1) Antiquit. Agr. Cap. II. (3) Annual. Lib. XIV.

(2) De Limit. pag. 160.

III. Questa deduzione così soleune assegnar doveva a' nuovi Coloni non meno terreni da possedere e coltivare, che edifizj determinati ad abitare o costruiti di già, o da costruirsi per lo meno. Ma non si credano gli agri assegnati a' Coloni immuni da' pubblici pesi. La fondiaria è più antica di quello che si crede. *Omnes, etiam privati, agri tributa, atque vectigalia persolvant* (3). Se non che i terreni dell'Italia esser potevano *vettigali* bensì, ma *tributarj* non già.

V. Per effetto di tal deduzione il nuovo Colono disciolto dal vincolo di qualunque cittadinanza anteriore diveniva *ipso facto* cittadino della sua Colonia; e questo s'intende delle Colonie italiche, prima che per la legge Giulia si fosse accordata all'Italia tutta la cittadinanza romana. In conseguenza di ciò l'antico *cittadino* appartiene al territorio, dove si è dedotta la Colonia, ma alla stessa Colonia non già. Il *Colono* è necessariamente cittadino della sua Colonia, e della Città in cui si è dedotta la Colonia. *L'incola* non appartiene nè alla Città, nè al Territorio.

A tutte queste condizioni io credo giusto aggiungerne un'altra, che veggo omissa, forse perchè presupponevasi alla deduzione, e riguardava piuttosto la condizione politica del luogo, ove doveva dedursi la Colonia, che la Colonia stessa. Il caso è il seguente. In una Colonia di già costituita, ovvero in un Municipio, non si poteva dedurre una Colonia, fino a che o quella *esset incolumis*, o che

(3) Aen. Urbic. pag. 47.

questo *consecratione veteri maneret*. Che vuol dire ciò? Nelle Colonie romane e Leggi e Religione tutto era romano: i Municipj si stavano colle proprie leggi e colla propria religione. Senza la morte politica di una Colonia, o di un Municipio, non si poteva in essi menare nuova Colonia, e questa morte politica avveniva per delitti pubblici di stato o veri, o supposti. Ciò accadendo, la Colonia non più *erat incolumis*, secondo il linguaggio di Tullio, e 'l Municipio *consecratione veteri non manebat*, direbbesi con linguaggio Frontiniano. Supposta le morte politica di una Colonia, o di un Municipio, per dedurvi nuovi coloni, si richiedevano nuovi auspizj e consulti divini. Ecco a proposito de' Municipj un luogo di Frontino, che il nostro Vico direbbe *luogo d'oro: Marsus* (s'intenda *Marrubiorum*). *Municipium. Licet consecratione veteri maneat, tamen ager ejus aliquibus locis tribus limitibus est assignatus* (1). Se un'assegnazione parziale non è in regola, *consecratione veteri manente*, quanto meno esser lo può quella di tutto l'agro Municipale? E per ciò che riguarda le Colonie, Cicerone contro Antonio nega, *colonos novos adscribi posse* in una Colonia di già *auspicato deducta*, e supposto com'è ragione di supporlo, che *sit incolumis*. Antonio lo aveva fatto in pregiudizio della Colonia di Casilino, e perciò Tullio lo accusa *de turbato iuro auspiciozum*; non perchè Antonio trasandato avesse la formalità de' nuovi auspizj pe' suoi novelli dedotti, ma

(1) Pag. 123,

perchè questi nuovi auspizj appunto *turbabant ius* degli auspizj della vecchia Colonia, la quale *erat incolumis* (1).

Dal fin qui divisato comprende da se il saggio Lettore, che non ogni assegnazione agraria è sempre una nuova Colonia, potendo darsi nuovi assegnatarj di un agro colonico senza alterazione della Colonia esistente. Ma non si dubiti per questo, che l'assegnazione fatta per Augusto dell'agro de' nostri Liguri non sia stata una vera e nuova Colonia. È tutto l'agro di essi, e non una porzione sola, che si assegna a' veterani: *ager eius veteranis est adsignatus*. Dippiù Bebbiano, e Corneliano, supposti i lor Cittadini particolari di Antonio che non più faceva paura ad alcuno, non erano da presumersi *incolumes*, ma di già morte politicamente, per potere dar vita legale alle nuove Colonie Augustee.

Nè si adombri taluno per la parola *assignatus*, di cui fa uso Frontino nel caso dell'agro Taurasino. *Assegnazione, Divisione, Deduzione, Coloni*, è vero, son cose in rigore fra loro distinte. Cicerone nega ad Antonio, che si possa dedurre nuova Colonia in una Colonia di già *auspicato deducta*: ma gli accorda, che vi si possano ascrivere novelli coloni (2). Non si confonda dunque colla Colonia un numero qualunque di coloni. La *Deduzione* può stare senza Coloni. *Formias oppidum. Ilviri sine colonis deduxerunt*. Frontino (3). *Venafrum Oppidum*.

(1) Vedi Goes, loc. cit. Cap. VII. (2) Philippic. II. n. 40.

(3) Pag. 105.

Viri sine Colonis deduxerunt. Lo stesso. Cioè eran morti politicamente questi Oppidi, e quindi devoluti al Fisco; e per ciò si fece la formalità della *deduzione* senza coloni effettivi, riservandosi la facoltà di disporne a piacimento. La *Divisione* si fa propriamente pe' *Liuiti*; e l'*assegnazione* in fine *nominibus assignatorum*. Verissimo, torno a dire, tutto ciò. Ma ciò non pertanto da' Classici antichi di tali materie tutte queste voci si adoperano indifferentemente l'una per l'altra. Così dove Tito Livio dice di Anzio, che vi fu *dedotta* Colonia, Dionigi di Alicarnasso annunzia semplicemente, che ne fu *diviso l'agro*; e dove Dione chiama Capua Colonia romana, Suetonio ne dice solamente l'agro *diviso* a' cittadini romani. Frontino stesso parlando di Fanestre, Lucera, Venosa, Carsoli, Cales, Casino, e Siponto, non usa che la parola *assignatus*, o *divisus*: e pure è certo da' marmi, e dagli scrittori antichi, che tutte queste furono verissime Colonie. Ma in un affare notissimo sarebbe pedanteria dirne di più. Del resto io sono ben persuaso, e lo abbiamo di sopra osservato nelle doglianze di Tacito su questo particolare, che ne' tempi posteriori, e da Augusto in poi principalmente, non si fu molto delicato nella osservanza di tutto ciò, che un tempo si credette necessario alla costituzione di una vera Colonia. Igino favellando delle assegnazioni agrarie fatte per questo Principe tiepe un linguaggio, onde far comprendere, che contento egli di soddisfare all'oggetto essenziale di assegnar terreni, non molto si curò del resto; ed onorò ancora col nome di nuove Colonie quelle che

in rigore non potevano dirsi tali. Questa riflessione riceverà a suo luogo uno sviluppo maggiore.

Restinsi intanto anche per questa terza volta Colonie Bebiano, e Corneliano, e Colonie di Augusto *civili*, non già *militari*: perchè non è da credere che Ottavio divenuto coll' impero divoto del Senato, sia per politica, sia per sentimento, tralasciasse di munire dell' approvazione di questo venerabile consesso i suoi novelli divotissimi Coloni.

S E Z I O N E III.

S I N T A S S I C O L O N I C A .

Avvertimento preliminare.

Mi sono studiato di esser chiaro quanto ho potuto. Ma si può esser chiaro abbastanza in un linguaggio, che per quanto si dica e faccia, non lascerà mai di presentarsi, alla maggior parte almeno de' lettori, in una cert'aria di gergo e mistero? tal si è il linguaggio senza dubbio di Frontino, Siculo, Igino, Agenno Urbico, e di tutti gli antichi scrittori agrarj in una parola. Io son persuaso da molto tempo, che ogni articolo Frontiniano, in ispezie *de Colonüs*, sia un bel trattatino del luogo di cui trattasi de' più compiuti nel lor genere: e che si fa un torto insigne a questo scrittore nominatamente, quando nella materia colonica si taccia di oscurità, d'indigestione, e che so io. E son d'avviso, che allo stesso modo, e forse con maggior ragione, bestemiar si potrebbe un polinomio algebrico da chi ne ignora i termini, le formole, l'equazione. Ma dirà taluno: e perchè questo linguaggio arcano e poco meno che disperato in un affare così interessante, come quello delle romane Colonie? È questo in sostanza quanto si suole comunemente obbiettare di più speizioso ed apparente contro gli avanzi preziosi di questo ramo cu-

riossimq di antichità: e bisogna prima d'ogni altra cosa rispoudervi con precisione e giustezza.

Io non intendo parlare dello stato deplorabile onde sono a noi pervenute, Dio sa come, le Opere di questi antichi scrittori, e che ne accresce la malagevolezza intrinseca di ben intenderli. Dove più dove meno si compiagne la stessa disgrazia per conto de' Classici antichi: ma per nessuno di questi il caso è così barbaro e sembra tanto irrimediabile, quanto pe' poveri autori agrarj che fanno veramente pietà. In questo non v'è che fare, e bisogna aver pazienza. Io mi limito al solo linguaggio da essi tenuto, e domando: per chi, e per quali tempi è desso misterioso ed arcano?

Non lo era al certo pe' tempi in cui usavasi, e per le persone che dovevano usarlo. E come per altra parte farne a meno e sostituirne un altro di propria autorità? Le formole, le parole, gli apici di cui fanno uso questi scrittori erano così sagri, come lo sono i formularj de' nostri Tribunali; e come le piante Coloniche conservavansi gelosamente nel sacro Arcano, o Arclivio che vogliamo dirlo del Principe, così non è da mettersi in forse che nel medesimo se ne custodivano le spiegazioni e notizie necessarie col linguaggio appunto in questione, che nel suo genere può dirsi il linguaggio delle sigle. Siccome dunque non era a discrezione de' privati alterarlo a lor capriccio, così capivasi altronde con tutta esattezza e facilità da chi dovea capirlo. Dolarsi quindi della natura di un tal linguaggio è un dolersi in buon senso del non esser nato in que' tempi, del non esser vissuto, o vivere

sotto quel sistema di leggi e costumi, in cui era esso in voga, e di cui essendosi presso che abolite le idee, qual meraviglia che ne sien divenuti oscuri i parlari? Le voci finalmente si sa che han corso sempre, e debbon correre il destino delle idee a cui servono. O dunque al fuoco questi monumenti tutti della sagra antichità: o cerchisi come si può di rompere alla meglio quel bujo che ce ne asconde il bello e l'utile.

Questo è quello che io procurerò di fare tanto per la più piena intelligenza del detto finora, quanto per introdurre anche indipendentemente da questo i lettori poco versati nel primo vestibolo almeno de' trattati agrarj. Non si aspetti tutto da me: che non l'compota l'oggetto propostomi; molto meno le mie forze; assai meno la materia di cui debbo trattare. Io comincerò dalle voci più usate di questo vocabolario niente comune, fissandone lo stretto significato legale. Dalle voci passerò alle *formole*, che possono considerarsene come le concordanze: perchè fra queste ve ne ha delle più e meno composte, ragionerò prima delle più semplici, e poi per gradi delle più complesse. Presenterò una carta agraria additando il metodo di maneggiarla, affinchè i men pratici possano rappresentarsi di una maniera sensibile l'essenziale del meccanismo colonico, se ci si permette di così chiamarlo. Compiuto tutto questo, a Dio piacendo, darò un picciol saggio di applicazione del detto a proposito di qualche articolo frontiniano *de Colonis* per un indirizzo. qualunque di chi per avventura crederà potersi del medesimo giovare.

§. I.

Spiegazione de' vocaboli principali più comunemente usati dagli scrittori delle cose agrarie.

Territorio. Fu così detto, al dire di Frontino, *quidquid hostis terrendi caussa constitutum est* (1). Questa voce in linguaggio agrario è perfettamente sinonima della parola *Regione*, e per esse intendesi tutto il terreno qualunque co' suoi confini naturali di un Municipio p. e., di un Oppido, di una Città, dove può dedarsi una Colonia.

Una Città dicevasi *pellegrina*, se regolavasi colle sue leggi proprie, e l'agro di essa dicevasi del pari *pellegrino*, e secondo la definizione di Festo (2) era come una cosa di mezzo fra l'agro *ostile*, e l'*romano*. Chiamavasi Città *municipale* quella che regolavasi con leggi in parte proprie, in parte romane. La città *coloniale* era diametralmente opposta alla *pellegrina*.

Agro. È una parte del Territorio, o sia della Regione, ed è propriamente l'*assegnato* di essa a' Coloni centuriato, cioè diviso e segnato con Limiti artificiali. Si è detto altrove, che il *Fondo* è una parte dell'agro, e l'*luogo* una parte del fondo.

(1) *De limit.* pag. 41.

(2) Pag. CCLXII.

Pertica. In origine vuol dire misura di piedi X. detta da' latini *Decempeda*. Ma nel linguaggio colonico dinota tutto l'agro assegnato alla Colonia, e compreso ne' Limiti. In questo senso tal voce è il sinonimo delle parole *Università, Centuriazione, Metazione, Cancellazione, e Limitazione*, i cui Tipi, o Forme, che per noi si direbbero *pianze*, conservavansi nel *Sagrario* del Principe, detto eziandio *Tavolario*.

Intracluso. Dicevasi tutto il compreso fra' limiti della *Pertica*: ed *estracluso* al contrario quello che rimaneva fuori di essi. Questo secondo ordinariamente chiamavasi *relictum*, oppure esprimevasi per la formola equivalente: *in soluto manere, teneri, residere*, a dinotare, che era a disposizione di chi aveva il diritto di *assegnare*.

Assegnazione. È l'opposto del *relictum*, e riguarda quella porzione del territorio, che dicesi agro, e che si aggiudica *virilim* a' Coloni. Quest'assegnazione e per parte degli assegnatarj, e per parte del suolo da assegnarsi richiede alcune condizioni, che fa mestieri accennare.

1. Esser non potevano più dolci e adattabili le condizioni richieste per parte degli assegnatarj. Cittadini, forestieri, veterani, stipendiarj, disertori, ed anche nemici soggiogati *iuro belli*, divenir potevano coloni. Si facevano delle assegnazioni alla famiglia del Principe, alle Colonie, che prendevano allora la qualità di *persone pubbliche*, alle Curie di esse Colonie, dette ancora *Ordine*, e Senato. Tal fiata si assegnava alla stessa Città, nel qual

caso l'assegnato diveniva inalienabile, considerandosi come dato in tutela alla medesima. L'Epitomista Liviano Lib. XCIX. ci racconta di Pompeo, che *acceptis in-ditionem Piratis agros, et urbes dedit*. E giovi il qui ricordare, che nelle assegnazioni coloniali sopra tutto cercavasi, e con ragione, la continuazione de' fondi assegnati, pe' quale oggetto sovente avevan luogo le commutazioni.

II. Le condizioni del suolo da assegnare sono o naturali, o legali. Quest'ultime da Aggenno Urbico (1) riduconsi a due, cioè *divisione*, o *limitazione* che vogliamo dirla, che non è sempre necessaria, potendo stare assegnazione senza divisione: e perciò questa condizione dallo stesso scrittore si enunzia così: *limitibus plerumque contineatur*. L'altra condizione legale è il regolamento dell'assegnato *per proximos possessionum rigores*, cioè che l'assegnato segua il più che possa il corso rettilineo de' Limiti, che sono altra cosa da' confini assegnati *extra limites*.

Le condizioni naturali del suolo da assegnarsi vanno comprese in quel celebre squarcio della legge agraria di Augusto: *ager nisi qua falce, et arater ierit, ne dividitor, assignator*. E vuol dire: terreno atto a coltura, di cui falce ed aratro sono gl'istrumenti classici, e siccome l'*alpha*, e l'*omega*. Festo in fatti chiama la falce *insigne agricolao*. Un terreno senza questo qualità appel-

(1) De limit. pag. 45. e 46.

lavasi *salso*, *amaro*, *incerto*, quindi incapace di essere assegnato. Qual cosa più naturale ed ovvia di questa intelligenza del citato squarcio agrario? Pure il gran Mazocchi (1) nella falce del pezzo agrario non sa affatto riconoscere lo strumento de' mietitori, ma vuole in tutti i conti vedervi, o farci vedere quel ferro aguzzo dell'aratro, onde incidesi la terra prima di squarciarsi col vomere, detto *cultus aratorius*. Ma che ha che fare il cultro aratorio colla falce? e dove si legge la voce *falx* in senso del cultro aratorio? se si fosse parlato dello strumento de' mietitori, egli dice, *prius de aratro, tum de falce meminisset, cum stultissimum sit, falcem immittere, ubi non severis. Tale ὕστερον πρότερον lex haud facile admiserit*. Che gran disgrazia! ma e non sarebbe poi maggiore ne' termini semplicissimi di una legge quello della *improprietà*, e dell'abuso di una voce per l'altra? falce per cultro aratorio? ed aratro e cultro aratorio non sarebbero molto più pleonasmo ridicolo in una semplicissima pericola legale? Questo sì, che *lex haud facile admiserit*. Se pure non si pretenda, che il terreno assegnabile per la legge sia il solo arabile con aratro munito di ferreo aguzzo cultro aratorio, nel qual caso il dolce suolo campano sarebbe fuori caso di assegnazione. *Ut omittam*, prosegue egli in tuono di vittoria, *quod ire falcem, si messoriam intelligis, est ἀκυρον, cum immitti falcem veteres dixerint*. Ma di grazia: se la legge ha detto, ed ha detto benissimo,

(1) Amphit. Camp. Cap. 1. Auctar. 11. not. 35.

quà arater ierit, perchè della falce dir non poteva: *qua falx ierit?* Anzi di dare la legge a' Classici antichi in una lingua non nostra, noi amiamo meglio di riceverla. La prima volta ch'io giovanetto m'avvenni nelle opere di quest' uomo incomparabile, dissi, e lo dirò sempre:

*Quando alios lego, mi videor meminisse legendo.
Symmache, dum lego te, me didicisse, scio.*

Ma non ci tragga per tutto ciò ad una imitazione riprensibile *exemplar vitii imitabile*. Spiace in questo grand'uomo non tanto qualche neo, che chi ne va esente? quanto una cert' aria di singolarità in cose ovvie, ed una certa franchezza in materie dubbiose, che non sono il più bel pregio anche nel picciol paese dell'evidenza. Ritorniamo dopo tal digressione al filo del nostro vocabolario colonico.

Divisione. Era questo il capo d'opera del genio romano nelle faccende agrarie, ed un terreno si diceva *diviso*, quando in esso si erano tirati i limiti, e costituiti i termini. Un agro intanto così determinato *limitibus struetis per centurias* si dirà *diviso* bensì, ma assegnato non già, fino a che non sia in effetto ripartito pe' varj assegnatarj. Ed ecco la divisione senz'assegnazione. Ed al rovescio, in deficienza della pertica assegnandosi qualche terreno fuori de' limiti della medesima, si ha l'assegnazione senza la divisione (1).

(1) *De condit. agr.* pag. 21.

Se nell'assegnazione determinavasi l'assegnato all'assegnatario, per esempio jugeri L nella Centuria B, questo additavasi colla formola complessa: *datum, assignatum, computatum*. È questa la vera lezione di questo luogo di Siculo (1), e non già *commutatum*, come vorrebbe correggerlo, o piuttosto violentarlo il Rigalzio. La ragione si è; che in questo caso il restante della Centuria andava in beneficio di que' coloni, a' nomi de' quali, come insegna lo stesso Siculo, *nullus modus est praescriptus*. Dunque il *computatum*, e non già il *commutatum*, è il contrapposto naturale del *nullus modus*.

Nella divisione, oltre alla distinzione del mio e tuo, si pretendeva dare al suolo dividendo la forma ancora più regolare e speziata, di cui, attese le sue topiche circostanze, esser poteva capace. La forma più bella in questo genere era quella, con cui venivano fissati jugeri 240 a ciascuna Centuria. Imperocchè, come riflette il Goesio, una Centuria di questa misura divisa e suddivisa per tre o due, offre divisioni e suddivisioni sempre esatte fino all'ultimo quoziente possibile. Dividiamo e suddividiamo per due il numero 240; avremo: 120. 60. 30. 15. Dividiamo per tre la somma 240, avremo: 80. Suddividiamo per 2, ecco: 40. 20. 10. 5.

Centuria. Era una data quantità di terreno misurato per jugeri, e racchiusa di lungo fra due limiti. Si trovano Centurie di jugeri 400: se ne trovano di 240; di 220;

(1) Loc. cit. pag. 18.

di 210; di 200, che dicevansi quadrate. E se ne trovano in fine di soli jugeri 50, che meglio van detti Latercoli. Ed è questa tutta la progressione centuriale dal massimo termine al minimo da noi conosciuta.

§. II.

*De' Limiti, e Termini. Continuazione
della stessa materia.*

Non si hanno a confondere i *Limiti* co' *Confini*. Lo abbiamo accennato altrove. Questi possono essere naturali, come *monti, fiumi, ruscelli*, ed altro (1). Quelli son sempre artefatti. Alcuni li vogliono così detti a *limine*, da che per essi si ha l'entrare e l'uscire pe' fondi. Iginio li crede così detti, quasi *limi*, cioè *transversi*. *Transversi* in ispecie appellavansi quelli che da Setten- trione menavano a Mezzodi, e *Prorsi* al contrario quelli di Ponente a Levante. Furono anche denominati *actus a mensuris, seu limitibus* ACTIS: donde è chiaro, che del participio *actus* formossi bel bello *actus* nome. E qui è necessario avvertire, che non si confonda l'*actus* limite coll' *atto* chiamato ancora *Aripenne*. L'*Aripenne* è una misura di pertiche quadrate 144, la metà vale a dire di un jugero, o siano moggio 1 1/2. Dividesi quindi il jugero in atti II. in Tavole III. in Climi VIII. in aje XVI. Nella

(1) *Agenn.* p. 26.

Campania misuravasi a *Verso*, ed ogni verso è la terza parte del Jugero. Essendo dunque il Jugero di piedi 28, 800, il verso non è che di piedi 9,600. E con ciò correremo il luogo d' Igino, che dice: *Versus habet P. VIII. DC. XL.* (1). Leggasi VIII. DC.

La prima condizione de' Limiti era, che correr dovevano in linea retta, e fosse qualunque la natura del luogo, ove dovevan correre. *Limites reaturas suas per qualicumque loca extendant, hoc est: qua RATIO* (la norma) *dictavit, per devia, et montuosa eunt, qua iter nullo modo fieri potest.* Cosi' espressamente Aggenno (2). Ma non ignorandosi altronde, che i limiti *in agris divisus, et assignatis semper PERVII esse debent, tam itineribus, quam mensuris agendis* (3): non ci vuol molto a comprendere, che questa dirittura de' limiti non poteva esser sempre fisica e reale, ma il più della volte *razionale*, semplicemente, come la nominano gli scrittori agrarj. Quando fortunatamente i limiti correvano in linea retta senza interrompimento in tutti e due i sensi spiegati, si denominavano *perpetui*; e quando no, *intercivivi*. Aggenno (4) per altro chiama *limites intercivivos* anche quelli senza più che tagliansi fra loro in tre o quattro punti. Parliamo ora delle varie spezie dei Limiti.

(1) Pag. 209.

(2) *De Controv, Agr.* pag. 75.

(3) Sicul. Flac. pag. 15.

(4) P. 44.

Nel costituire una Pertica piantavasi prima in segno di autorità e buon augurio insieme un certo stromento, o sia una certa machinetta, che festo chiama *groma atspiciale*. Essa consideravasi come cosa sacra, nè rimuovevasi dal luogo, ove erasi fissa, prima del compimento delle operazioni necessarie allo stabilimento colonico. Per quello che ne riguarda la natura, lo stesso Festo la definisce in questo modo: *genus machinulae cuiusdam, quo regiones agri cuiusque cognosci possunt; quod genus graeci dicunt γρομολα*. È certo da ciò, che essa è tutt' altro dalla Decempeda, con cui taluni l'hanno confusa. Ciò fatto, nel mezzo dell'agro da dividersi tiravasi un limite; che nella sua larghezza superar doveva tutti gli altri da tirare, e che d'ordinario cadeva fra occidente ed oriente, prendendosi sempre, o quasi sempre, dal lato più lungo del suolo dividendo.

Questo si è il *Decimano*, cui tal fiata si aggiugne l'epiteto di *Massimo*, e detto così non già dalla parola *decem*, ma da quella piuttosto di *duo*, quasi Duocimano, perchè con esso venivasi a dividere tutto l'agro in due parti uguali, dette l'una *destra*, *sinistra* l'altra. Questi punti destro e sinistro si determinavano in questo modo. Se il Decimano era da occidente a levante, la destra cadeva a mezzodi e la sinistra a settentrione. Se il decimano riguardava il Mezzodi, l'occidente era la destra, e l'oriente era la sinistra. Quest'avvertimento è necessario pe'l maneggio della Carta agraria, di cui parleremo fra poco. Il Decimano massimo dicesi talora anche

primo, e con tutta verità e proprietà insieme. Vedi Igino (1).

◦ Tiravasi quindi il secondo limite, men largo del primo, ma più ampio degli altri da segnarsi, che tagliando nel mezzo il primo Decimano ad angoli retti, divideva ugualmente tutto l'agro in due parti uguali, denominate *citra* l'una, *ultra* l'altra. Rivolti gli occhi al punto estremo del Decimano, che d'ordinario è l'oriente, ed alcuna fiata il mezzogiorno, tutta la metà superiore dell'agro tanto destra, che sinistra, dicesi *ultra*, oppure *ultrata*; e la inferiore similmente si destra che sinistra, denominasi *citra*, o *Citrata*. Anche quest'avvertenza è importante per l'uso della Carta agraria. Il Cardine massimo dicevasi ancora *Cardine* senza più, per essere ordinariamente rivolto a' cardini del mondo.

Ma a segnare in regola questi due primi limiti, regolatori di tutti gli altri, bisognava partire da un punto astronomicamente immutabile, e questo esser non poteva in conseguenza, che il punto di mezzodi, variando di continuo nella nostra sfera quello di Oriente. Accadeva alcune volte che si trascurasse questa osservazione sia per ignoranza, sia per altra ragione: ed ecco il Cardine, e con esso il Decimano, mancante di esattezza astronomica. Questa anomalia enunziavasi per la formola seguente: *Solem secuti sunt*, cioè *ortum*, *et occasum*, ma fuori de' punti equinoziali. Avveniva da ciò, che il Cardine di queste

(1) Pag. 153.

perliche *in horam sextam non conveniret*, cioè che non riguardasse il punto vero di mezzogiorno. Apprendiamo tutto ciò nettamente da un luogo prezioso del Frammento agrario *de limit.* (1): *multi mobilem solis ortum, et occasum secuti variaverunt rationem* (diremmo geograficamente *non si orientarono bene*) *sicubi* (così correggo quel *sicuti* che qui non ha che fare) *effectum est, ut Decumani spectarent eam partem, ex qua sol oriebatur eo tempore, quo mensura acta est.* E da questo fonte stesso (2) rileviamo, che il Decimano talora stabilivasi senz'altra considerazione dalla parte della maggior lunghezza dell'agro, qualunque esser si potesse astronomicamente.

Fissato il Decimano, e Cardine massimo, lungo la loro direzione tiravansi due altri limiti rispettivamente paralleli a ciascun di essi, quanto bastava alla circoscrizione di una Centuria, e così di mano in mano fino al quinto, escluso il Decimano, e Cardine. I primi quattro di questi nuovi limiti dicevasi *Lineari*, o *Linearj*, ed anche *Lineali*, e le volte semplicemente decimani e cardini. Essi erano destinati primieramente a distinguere una centuria dall'altra, la quale in conseguenza giaceva fra due lineari; fra tre, se eran due; e così in seguito. Ma nell'Italia questi Lineari per la Legge Mamilia eran destinati anche *all'iter publicum* sotto la denominazione di *Subruncivi*, così detti *quasi runconibus purgati*, ed esser dovevano larghi piedi VIII.

(1) pag 217.

(2) pag. 215.

Ogni quinto Limite per l'Italia, e dovunque, serviva all' *iter publicum* sotto la denominazione più comune di quintario, e della larghezza di piedi XII. A taluni è sembrato, che il quintario sia sinonimo del quinto, ma con poca ragione. Il quinto non è che uno nella serie numerica, ed i quintarj, secondarj, e così fino a che si vuole, possono andare all'infinito nelle serie ordinali. Donde dunque furon detti Quintarj? Sciolta colla ispezione delle forme, come ci narra Iginò (1), la questione mossa una volta, se il Decimano, e Cardine andavan compresi nella numerazione de' limiti, e decisa per la parte negativa, è evidente, che fra 'l Decimano, ed ogni Quintario cadevano appunto cinque centurie; non pare assai verisimile, che dal numero delle cinque centurie racchiuse fra loro e 'l Decimano fossero così detti Quintarj?

Il Decimano era ordinariamente il doppio del Cardine, e per legge di Augusto la larghezza del primo esser doveva di piedi XL; quella del secondo di piedi XX. È bene il sapere ancora, che questi due limiti s'incontrano talora sotto la denominazione di limiti *marittimi e montani* ovvero di *gallici e marittimi*, e ciò, secondo Iginò, (2) dalla circostanza accidentale dell'esser rivolti alla parte del mare e de' monti.

I *Termini* sono a' Limiti quello che i punti alle linee da essi o tagliate o terminate: e come i limiti distinguono i fondi privati, così pe' termini distinguonsi lo Cen-

(1) Pag. 118.

(2) pag. 151.

turie fra loro. Ma debbo io dirne di più? quest'articoletto agrario non è veramente de' più facili. Ma non è la malagevolezza che mi ritiene dal trattarne, siccome non mi hanno arrestato tanti altri niente men di questo difficili. Perchè dunque segnarlo nel titolo di questo paragrafo? per dire appunto, che non doveva occuparmene seriamente.

Che importa al mio scopo, che essi sieno Augustei, ovvero Tiburtini? che sieno naturali, oppure artefatti? che sieno cippi, od Erme? testacei, lagenari, o orculari? parallelogrammi, isosceli, o scaleni? isoperi, trapezj; rombi, romboidi, scutellati, trigoni rettangoli, oppure acutangoli? muti, o letterati? che additino piani o monti o valli o fiumi o colli o fonti? Si hanno i Trattati di M. Barone, di Cajo, e Teodosio, di Arcadio, Vegoja, e Vitale, che debbono valutarsi molto, principalmente per ciò che riguarda i termini letterati. Verrà fuori quando e come e dovè Dio vuole alcuno di questi. Per esempio: D. D. V. K. oppure: D. D. K. K. ovvero: DD. XCVIII. VK. LXXX. Ecco in movimento gli antiquarj di primo pelo: chi la intenderà di un modo, e chi la penserà di un altro. Ma con questi venerabili depositi alle mani, de' quali è a dolere che sien divenuti così scarsi gli esemplari, si è nel caso di non cinguettare a caso, e di rimettersi in istrada, ove siasi deviato. E così s'intenderanno le prime sigle; *dexter Decimanus ultra Kardinem*: le seconde; *dexter Decimanus citra Kardinem*: le ultime; *dexter Decimanus nonagesimus octavus*

ultra Kardinem octuagesimum. Ma ripeto: tutte queste piccole curiosità, ed infinite altre simili, non entrano per ora nel picciol campo augurale, che mi ho designato col mio lituo. Dunque passiamo ad altro.

§. III.

Carta agraria, e metodo di maneggiarla

A render sensibile quanto si è detto, ecco lo schema di una Carta agraria, di cui è necessario premettere la spiegazione, e additare il metodo di maneggiarla secondo il bisogno.

I. La nostra Carta deve a un di presso esser maneggiata alla guisa di ogni carta geografica. Essa conta le sue longitudini, per così dire, sul Decimano, e le sue latitudini sul Cardine. Ciascuna Centuria va compresa ne' rettangoli che vengonsi a formare da' Limiti rispettivamente paralleli al Decimano e Cardine.

II. Chiamasi Decimano primo il così detto massimo, e Cardine primo quello che altrimenti dicesi massimo ancora.

III. A mettersi in giusta posizione colla nostra Carta, fa d'uopo situarsi colla faccia ad Oriente nel punto della intersezione del Decimano col Cardine.

IV. Ciò fatto, e supposto il Decimano ad Oriente, contando dal punto della intersezione, ed escludendo il primo, diremo quello che segue a destra semplicemente

D. D. cioè decimano I. destro, quello che segue dirassi D. D. II. cioè decimano. destro II. e così in appresso. Collo stesso metodo dicemo S. D. cioè sinistro Decimano I. il primo cioè dopo il massimo a sinistra: e S. D. II. quello che segue, e così di mano in mano. Questa maniera di numerare i Decimani vale tanto per quelli, che sono al di sopra, quanto per quelli che cadono infra il Cardine.

V. Collo stessissimo metodo si terrà il conto de' Cardini tanto *ultra*, che *citra*; e si diranno Cardini V. o C. cioè *ultra*, o *citra*, II. III. IV. e poi.

VI. È chiaro da tutto questo, che il *destro*, e l' *sinistro* nella Carta vengono determinati sul Decimano, e l' *ultra* e l' *citra* sul Cardine.

VII. Ciò posto, volendosi annunziare per esempio la Centuria A, si dirà: D. D. V. K: e vuol dire *dexter decimanus primus ultra Kardinem primum*. Volendosi additare la Centuria B, si dirà: S. D. V. K. cioè *sinister decimanus ultra Kardinem*. Se si trova: D. D. III. K. K. IV. cioè *dexter decimanus tertius citra Kardinem quartum*, questa non può essere che la Centuria C. E così S. D. III. V. K. IV. sarà la Centuria D.

VIII. Se il Decimano è a mezzodi, i destri cadono fra settentrione, occidente, e mezzodi; e i sinistri fra settentrione, oriente, e mezzodi. I cardini *ultra* in questa stessa supposizione cadranno fra oriente, mezzodi, ed occidente; e quelli *citra* fra oriente, settentrione, e mezzogiorno.

IX. Il rettangolo FT rappresenta ciò che in linguaggio agrario chiamasi Striga; e l'rettangolo FM dinota ciò che dicessi *Scannum*, e di cui parleremo in appresso.

X. Cadendo il Quintario ad ogni quinta Centuria, e ciò non meno orizzontalmente, che verticalmente, è manifesto, che ogni Quintario contiene perfettamente dell' agro colonico un gran rettangolo uguale a Centurie 25. Per ciò una Pertica compiuta e regolare secondo il tipo per noi designato, sarebbe di Centurie 100 giacenti fra quattro Quintarii, che si tagliano ad angoli retti nella direzione del Decimano, e Cardine massimo. E tanto può bastare per la intelligenza, e per l' uso della nostra Carta, il cui oggetto principale si è il ritrovamento delle Centurie in essa comprese.

§. III.

Formole agrarie usate da Frontino specialmente.

Di siffatte formole alcune riguardano i possessori antichi de' fondi da assegnare a' nuovi coloni: altre la legge suprema che ne ordina sia l'assegnazione, sia la divisione, sia l' uno e l' altro insieme: altre finalmente la jugerazione, e la condizione de' terreni, ne quali può essa aver luogo. Queste ultime sono le più di numero, e le più scabrose a determinarsi. Cominciamo delle prime.

I. Impariamo da Igino, che Augusto, data la pace al mondo, per compensare i Legionarj suoi non meno,

che di Antonio , e Lepido , altri ne dedusse in Città nuovamente costruite sulle rovine delle antiche ; altri negli Oppidi superstiti , onorandoli del nome di Coloni ; altri in fine nelle Colonie già prima dedotte comunque , supplendo il numero di troppo scarseggiante de' vecchi coloni , e dato *interim Coloniae nomine* , in grazia de' novelli. Di altre Colonie per lo stesso effetto si contentò di semplicemente ampliare i confini.

Dove in quest'ultimo caso accadeva , che nell'agro nuovamente assegnato si lasciasse qualche vecchio proprietario nel possesso de' suoi fondi , non diveniva egli per questo cittadino della nuova Colonia. Dal che giustamente inferisce Siculo Flacco , che nè tampoco i costui fondi passavano sotto la giurisdizione della Colonia novella , ma che *manebant in eadem conditione*. Lo stesso accadeva , quando a supplire il manchevole di una pertica assegnata , nel Territorio vicino facevasi qualche assegnazione particolare (1).

Generalmente però gli antichi possessori eran forzati a cedere i lor fondi in beneficio de' nuovi coloni , ed a contentarsi o del prezzo , o del cambio de' medesimi per conto del Fisco : e bene spesso non toccava loro niente ancora di tutto questo. In tal caso i terreni ceduti *non manebant in eadem conditione* , e passavano interamente sotto la giurisdizione della nuova Colonia. Dovevano perciò i vecchi possessori rassegnare , e *profiteri quid* ,

(1) Sic. Flac. pag. 25.

quoque loco possiderent, e quest'atto enunziavasi per una delle seguenti formole perfettamente fra loro sinonime:

1. *Per professionem veterum possessorum.*
2. *In nominibus villarum, et possessionum.*
3. *In nominibus.*

E riguardo a quest'ultima formola, si avverta a non confonderla con quella di *assignare viritim nominibus*. Questa riguarda gli *assegnatarj*; la prima i *resignatarj*. Talvolta però gli antichi possessori dovettero (e credo che non molto dispiaceva loro l'adempimento di questo dovere) dovettero, dico, *profiteri nomina, et quid quoque loco possiderent*, per un effetto tutto contrario all'anzidetto, cioè per ripigliarsi quello che erano stati obbligati di risegnare. Allora gli agri non si dicevano *assignati*, ma *redditi in nominibus, et per professionem veterum possessorum*. Ecco netto nel caso di Veroli: *Verule. Oppidum. Muro ductum. Ager eius limitibus graccanis in nominibus est adsignatus. Ab Imperatore Nerva colonis est redditus* (1). E s'intende *per professionem veterum possessorum*, o che torna lo stesso, *in nominibus villarum et possessionum*. Passiamo alle seconde.

II. Ove ben si rifletta alla condotta di Frontino ne' suoi sugosi articoletti colonici, non lascia egli il più delle volte di far comprendere all'accorto suo lettore gli autori delle deduzioni, o delle assegnazioni agrarie. Sono questi alcuna volta que' medesimi, de' quali ha fatto menzione nell'ar-

(1) pag. 109.

tiolo antecedente, e che non occorre ripetere: altre volte si enunziano espressamente, come a cagion d'esempio per la Colonia di Capua: *iussu Imperatoris Caesaris*: più comunemente si additano colla parola *LEGE* coll'aggiunto dell'autore della medesima. Eccone tutti gli esempj:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. <i>Lege Sempronia.</i> | 4. <i>Lege Iulia.</i> |
| 2. <i>Lege Graccana.</i> | 5. <i>Lege Illvirali.</i> |
| 3. <i>Lege Sullana.</i> | 6. <i>Lege Augustea.</i> |

La legge Sempronia appartiene al Console C. Sempronio Gracco, Collega di Appio Claudio dell'anno Varoniano 486. Non è la stessa che la legge Graccana. La Legge Graccana assegna jugeri 200 per Centuria: la Sempronia ne assegna per Eclano, e Canosa 240.

La legge Graccana appartiene certamente a Tiberio Sempronio Gracco, e di essa parla Tullio nell'Orazione *pro Sextio*. Questa legge, come la Licinia, proibiva di possedere più di jugeri 500. La legge Sillana, ed Augustea non possono dar luogo ad equivoco alcuno. Della Illvirale si è parlato a lungo altrove.

Molte sono le leggi Giulie. A noi non conviene il ragionare di ciò che non ci appartiene per ora. La legge Giulia, di cui cercasi, è *l'agraria*, che vanta per suo autore C. Giulio Cesare. Spiacque questa legge al Senato, e invano vi si oppose il Collega M. Bibulo, cacciato per ciò colla forza dal Foro, ed obbligato a tacersi pe' tempo restante del suo Consolato. Osservansi con questa leg-

ge divisi l'agro Stelatino, e Capuano (1). Or si domanda. Queste formole indicano sempre, o no, gli autori delle deduzioni, o assegnazioni agrarie da esse affette?

Rispondo di sì, ove o dal contesto, o altronde, non appaisca il contrario. Gli articoli colonici frontiniani sono tanti piccoli ristretti delle storie particolari di ciascuna Colonia, e l' nominativo di queste storie, per così esprimermi, è senza dubbio l'autore supremo delle deduzioni, ovvero delle assegnazioni. Così chi dubiterà di Arezzo, che sia Colonia Illuvirale, dicendosi, che fu dedotta *lege Illvirali*, non sapendosi dal contesto, o altrove, a chi altro riferirla?

Ma trovandosi in vece nel contesto espresso l'autore della deduzione, la formola *lege* si riferirà alla jugerazione o prima fatta, o ora per la prima volta da eseguirsi a norma di questa legge. E così abbiamo di sopra osservata la Colonia beneventana dedotta per Claudio Cesare, ed assegnata *lege Illvirali*.

A proposito di formole legali, se ne incontra una assai curiosa, e del tutto negativa: un' *assegnazione* vale a dire presso Frontino nell' articolo *Dunos*, o come altri leggono, *Divinos*, fatta di questo Municipio *sine lege* alla Famiglia di Augusto che lo aveva costruito. La parola *assignatus*, di cui usa Frontino in questo caso, non permette di pensare ad una baruffa militare, in cui tutto si termina a colpi di mano. Dunque la formola singolare

(1) Leggansi Suetonio in *Iul.* c. Floro Cap. CIII.

sine lege qui non vale , che a puro piacimento del Principe , senz' alcuna obbligazione a leggi coloniche. Ci guarderemo dunque di confonderla con quella del *prout quisque occupavit*, la quale suppone la formalità legale della *divisione*, senza cui non può aver luogo l'*iter populo* , a cui si vede annessa questa occupazione (1).

§. V.

Delle Formole semplici di jugerazione.

Eccoci alle formole che io chiamo di jugerazione, che riguardano semplicemente lo scompartimento dell'agro assegnato, o qualche circostanza del suolo di esso. Non m'infingo sulla difficoltà estrema di questo passo', almeno relativamente alla debolezza de' miei lumi. *Saepe stilum verti* e dadovero mi ho rosicchiato le unghie *usque ad vivum*. Ho letto e riletto più volte le stesse cose : vi ho riflettuto sopra seriamente: le ho comparate fra loro, per assicurarmi alla meglio del vero senso di esse, che come per una parte non può nè deve essere che unico e indivisibile, così per l'altra non è la più agevol cosa del mondo l'accertarlo nel rovesciamento quasi totale delle prisce idee su questo punto. Vi si provi chi vuole, e ne converrà meco. Ma l'avrò io indovinato? non posso assicurarlo, non essendone io stesso pienamente soddisfatto

(1) Frontin. pag. 104 108.

in molte particolarità. Prego perciò chi avrà la sofferenza di leggermi, di non abbandonarsi alla buona su quanto verrò dicendo, ma di non condannarmi nello stesso tempo in prima istanza come dicesi. Legga anch'egli e rilegga gli avanzi degli antichi classici agrarj campati Iddio sa come dall'universal naufragio, e poi si determini e giudichi, come gli parrà, per noi, o contro di noi. Le nostre cadute stesse servir gli potranno come di un punto d'appoggio, siccome accader suole allo spesso, onde con più felice franchezza slanciarsi al segno della verità, o farsele almeno più d'appresso. Non si perda più tempo.

A maggior chiarezza, figlia primogenita dell'ordine delle idee, distinguo queste formole in tre classi. Chiamo le prime *semplici* senza più; e di queste ragionerò nel paragrafo presente. Chiamo le seconde *binomie*; e le terze finalmente *trinomie*, che si riservano entrambe al paragrafo che seguirà. Son queste per ora le prime.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. <i>Per Centurias.</i> | 4. <i>In Scamnis.</i> |
| 2. <i>In Iugeribus.</i> | 5. <i>In Lacinis.</i> |
| 3. <i>In Strigis.</i> | 6. <i>In Præcisuris.</i> |

Prima di entrare in materia, premetto alcune supposizioni comuni alle formole tutte in generale.

I. In una formola veramente tale nulla esser vi deve di superfluo, nulla di mancante, niente a caso. Le parole quindi in esse, i nessi, e tutt'altro, prender si debbono nel senso più stretto e naturale, di tal che un *et*, una virgola, ed altra cosettina qualunque dienno al membro che ne è affetto un significato diverso da quello che avrebbe senza questo.

2. Un' *assegnazione* anche totale non sempre porta seco nuova centuriazione. A togliere in ciò ogni scrupolo, oltre al detto altrove, offro a questo luogo d' Igino (1): *multis regionibus ANTIQVAE MENSURAE ACTVS in diversum novis limitibus inciditur*. Se in molte regioni facevasi innovazione di limiti e misura, dunque ciò non accadeva sempre, e 'l mondo si lasciava correre come era corso.

3. Un' assegnazione totale di agro enunziavasi per la formola: *ager in omnibus assignatus*. Dunque dove non occorre questa formola, è da presumere qualche riserva nell' assegnato. Veniamo ora all' assegnazione.

I. *Per Centurias*. Centuriazione e limitazione son sinonimi: e l' agro colonico è in proprietà quello che diceasi *centuriato*, cioè diviso per Decimano, Cardine, Atti, e Centurie. L' assegnazione dunque *per Centurias* sembra un' assegnazione fatta a piene Centurie, e non già di una parte sola di esse, o di alcuna di esse.

II. *In iugeribus*. Assegnazione fatta, tenendosi conto della sola quantità de' jugeri da ripartirsi *pro merito*, senza riguardo a Centurie, che possono altronde essere state di già stabilite.

III. *In strigis*. Il Decimano può essere uguale, maggiore, o minore per rispetto del Cardine. Nel primo caso il numero degli Atti contati sì a destra, che a sinistra del Decimano sarà uguale a quelli contati sul Cardine tanto *citra*, che *ultra*. Se in questa limitazione le Centurie si

(1) pag. 20.

vogliono di jugeri 200, è chiaro che ognuna di esse verrà a rappresentarsi per un quadrato, il cui lato è $\equiv 50$: e son queste le centurie quadrate. Ma, se il Decimano è maggiore, o minore del Cardine, allora ciascuna Centuria supposta anche di jugeri 200, non sarà più un quadrato, ma un rettangolo, di cui un lato è maggiore dell'altro. Si è osservato altrove, essere stato questo il caso delle Centurie beneventane, che sebbene di jugeri 200, pure non si dissero quadrate, perchè contavansi Atti XXV. sul Decimano, e soli XVI. sul Cardine. Questi rettangoli se avevano il lato più lungo sul Decimano, dicevansi *strigae*, e l'agro così centuriato dicevasi *strigatus*. All'opposto dicevasi

IV. *In scamnis*, se il lato più lungo era sul Cardine, e l'agro così diviso denominavasi *scamnatus*. *Quod in latitudinem longius, scamnum, quod in longitudinem, strigam*. Così Igino (1), e Frontino in sostanza dice anche lo stesso (2). In Agenno questa medaglia leggesi al rovescio. Ma chi ci assicura, che per isbaglio de' copisti nel luogo di Agenno la parola *latitudo* non abbia preso il posto di *longitudo*, ed al contrario?

V. *In laciniis*. Il dotto Goesio non tiene un linguaggio costante sulla intelligenza di questa formola. La intende da prima dell'assegnazione fatta in luogo non da per tutto idoneo a cultura, che non potendo perciò esser continuata, deve di necessità eseguirsi siccome a braui.

(1) pag. 198.

(2) pag. 38.

In fine risolvesi a dire, che *lacinia*, et *praecisura* in realtà valgono la medesima cosa; ma che la parola *praecisura* propriamente dinota il fiore e l'ottimo di un terreno, laddove la *lacinia* può essere anche dello sterile ed incapace di assegnazione. Ma parlandoci espressamente Frontino di più assegnazioni fatte *laciniis*, et *praecisuris*, bisogna che fra queste due voci corra qualche differenza meno accidentale di quella che crede il Goesio, se nelle formole riconoscer si vogliono, come è mestieri, i giusti termini di mezzo all'*ultra* e *citra* del puro necessario.

Or *Lacinia* dinota un pezzo qualunque, comechè appiccato ad un tutto, ma non per questo di essenza del tutto medesimo. Dunque nel nostro caso questa parola può stare per un terreno non assegnato ancora, ma adjacente all'assegnato, e sporgente fuori di esso. Sotto questo punto naturale di veduta si conosce la differenza che passa fra l'assegnazione *in iugeribus*, *in strigis*, *in scamnis*, e quella fatta *in laciniis*. Le prime suppongono *divisione* e *limitazione*; l'ultima niente di questo. Recliamoci a mente le assegnazioni augustee accennate di sopra, e fatte a solo fine di ampliare i confini delle Colonie di già esistenti, e tutto correrà *de plano*.

VI. *In praecisuris*. La parola *praecisura* dice all'opposto un taglio fatto al tutto di una porzione che gli appartiene sostanzialmente. La *precisura* perciò può cadere tanto nel diviso ed assegnato, quanto nell'indiviso e non assegnato, qual si suppone una *Lacinia* prima dell'assegnazione. Per la *precisura nel diviso*, ecco un luogo di Fron-

tino (1): *cetera prout quis occupavit* (l'occupato è opposto all'assegnato, ma suppone il diviso). *Alia loca pro aestimio ubertatis PRAECISA sunt*. E per le precisure nell'*indiviso*, ecco un altro luogo dell'Autore medesimo (2) *Centuriae quadratae in iugera CC*. È questo senza dubbio il diviso, o centuriato. *Et cetera in laciniis sunt PRAECISA post demortuos milites*. Ed è questo l'assegnato, ma non diviso.

Presso Siculo (3), l'agro di Cassio si dice assegnato in *praecensura*. Non vedesi questa parola ne' Lessici del Facciolati, e del Forcellini, e bisognerà prenderne conto, fino a che il luogo non dimostrisi viziato. Suppostolo per ora genuino, questa formola non ha che fare con quelle della jugerazione, di cui trattiamo. Che vorrà essa dunque dire? trovo dell'agro Foro Popilio, che non ostante l'essere stato antecedentemente assegnato da Augusto, tuttavia *Imperator Vespasianus postea lege sua CENSERI jussit*. Dunque probabilmente la parola *praecensura* varrà: *antequam censeretur*.

S'incontra una formola particolare di jugerazione per conto dell'agro Venosino, ed è concepita in questi termini: *limitibus graccanis unius scamni* (4). Il Goesio crede una stoltezza prendere questo *scamnum* nel senso di quel rettangolo, di cui abbiamo poco fa ragionato (5)

(1) pag. 127.

(2) pag. 109.

(3) pag. 134.

(4) pag. 110.

(5) *Antiquit. Agrar. Cap. VIII.*

e vuole che qui si prenda per quello spazio di terra destinato al pubblico passaggio fra due limiti, e che per ciò era vietato di toccar coll'aratro. E come pretende dimostrare, che talvolta nel mezzo di questa strada tiravasi una fossa, che dividevala in due parti, crede di poter chiamare *scamna* appunto queste due parti, nelle quali in tal caso andava diviso il limite, o sia la strada; e che i limiti venosini dicansi *unius scamni*, perchè non divisi da questa fossa.

Per verità questa interpretazione Goesiana della parola *scamnum* nel nostro proposito non ci sembra appoggiata abbastanza, e forse più che ricavata, espressa con qualche violenza da' luoghi per lui allegati. Ma ci guarderemo con tutto ciò di qualificarla di stoltezza, com'egli fa della intelligenza comune, che per altri applicar si volesse alla voce *scamnum* nel fatto di Venosa. E che vorrà dire in questa supposizione quell'*unius scamni* per la jugerazione venosina? che quest'agro fu diviso per *iscanni* tutti uniformi e perfettamente uguali fra loro. Qual cosa più naturale, ed insieme conforme allo spirito delle coloniche divisioni in un suolo così regolare come quello di Venosa?

§. VI.

Formole di jugerazione binomie, e trinomie.

I. Assegnazione per *Centurias et Strigas*. Cioè di agro centuriato, e strigato.

II. *Per Centurias et Scamna*. Cioè di agro centuriato a scanni, o scamnato.

III. *In Centuriis et Laciniis*. Cioè di agro centuriato, di cui si ampliano i confini colle Lacinie adiacenti. Vedesi in questa formola, espressamente la Lacinia fuori della Centuria, e resta con ciò confermato il vero senso per noi dato di sopra alla voce *Lacinia*.

IV. *In Centuriis per iugera*. Assegnazione parziale di agro centuriato, tenendosi conto del solo numero de' jugeri da assegnarsi nelle Centurie di già esistenti.

V. *Pro parte in Laciniis, strigis*. Ampliazione di confini colonici fatta nelle adiacenti lacinie, e tagliate a forma di strighe.

VI. *In iugerbis, limitibus intercisivis*. Assegnazione parziale di agro centuriato *limitibus intercisivis*, per solo conto di jugeri.

VII. *Pro parte in iugerbis, et Laciniis*. Ampliazione di confini per lacinie ripartite semplicemente per jugeri senza centuriazione.

VIII. *Per strigas, et scamna*. Era questa la forma degli agri pubblici nelle Provincie fuori dell'Italia (1). Passiamo alle formole trinomie.

(1) Frontin. pag. 38.

I. *Per strigas, et scamna in Centuriis.* Assegnazione di agro strigato, e scamnato, per jugeri non già, ma per Centurie. Dunque una striga, ed uno scanno non sempre era una Centuria. Dietro questa osservazione l'*unius scamni Venosino* potrebbe anche riferirsi a tutto l'agro di Venosa rappresentante uno scanno vastissimo. Eccolo più chiaro nella formola che segue.

II. *Per strigas, scamna, et Centurias.* Assegnazione fatta in parte per Centurie compiute, in parte per rettangoli ora scamnati, ora strigati, che non erano della misura di una Centuria.

III. *Per Centurias in laciniis, et strigis.* Se la parola *strigis* non si voglia riferire alla formola delle Centurie, che così sarebbero *strigale*, s'intenderà quest'assegnazione fatta per Centurie compiute nelle Lacinie, fin dove n'erano queste capaci, e dove no, per semplici strighe, minori ognuna di una Centuria.

IV. *In praecisuris, strigis, et laciniis.* Assegnazione eseguita parte in tagli di agro già centuriato, parte in lacinie, e tutto disposto in forma di strighe.

V. *In praecisuris in laciniis, et per strigas.* Ecco de' tagli fatti in forma di strighe, nell'agro centuriato non già, ma nelle sue lacinie. Se poi si vuole una virgola fra'l *praecisuris*, e'l *laciniis*, l'assegnazione sarà parte nell'agro centuriato, parte nelle lacinie. Ma il testo corre, come si è riportato da prima. *In praecisuris in laciniis* val tanto per conseguenza, quanto *in praecisuris lacinarum*. Nuova conferma della differenza per noi assegnata fra lacinia e precisura.

§. VII.

Subsecivi, e Prefettura

Incontransi spesso cosiffatte voci nel linguaggio agrario. Bisogna dunque dirne qualche cosa, quanto basta almeno al bisogno dell'oggetto propostoci.

L'avidità degli usurpatori de' così detti *subsecivi* diè molto da guadagnare all'economico Vespasiano, ed anche al buon Tito. Domiziano volle farla da galantuomo, e con un editto per questo caso di Cesarea riserva *totius Italiae metum liberavit*.

Era intanto il Subsecivo così detto a *linea subsecante* una porzione di terreno tagliata da un'altra, ma non assegnata, e perciò di pieno diritto dell'assegnante. Secondo Siculo, il Subsecivo può essere non meno un luogo incolto fuori dell'agro, e quindi non compreso fra' limiti, che un luogo compreso in una Centuria, e per conseguenza ne' limiti, ma sempre però non assegnato. Comunemente si crede, che Frontino vuole rinchiuso ne' limiti anche il subsecivo fuori della Pertica, il che sarebbe una contraddizione evidente, essendo' i limiti così alla pertica essenziali, che ciò che giace fuori di essi chiamavasi *Estraccluso*. A me pare, che in ciò si faccia al mio Frontino un torto che egli non merita.

Ecco il luogo di questo Scrittore (1): *Subsecivorum*

(1) pag. 39.

genera sunt duo: unum, quod in extremis assignatorum agrorum FINIBVS Centuria expleri non potuit. Dunque parla di un ritaglio dell'agro assegnato, e nel suo caso anche *limitato*, ma non bastevole a compiere una giusta Centuria, di cui si parla. Dunque il *finibus* frontiniano è il vero sinonimo di *limitibus*, non essendo obbligato uno Scrittore ad usar sempre de' vocaboli con tutta la stitichezza del rigore, e sopra tutto in cose note, come è quella di cui si tien parola. Ed ecco svanita la supposta frontiniana contraddizione, e messo d'accordo questo Scrittore con Siculo, ed altri trattatori agrarj.

Si rende tutto questo più evidente da un passo di Agenno Urbico, comentatore di Frontino, come ognuno sa, il quale parlando appunto di questo frontiniano subsecivo lo dice espressamente LINEA COMPREHENSVM. Se è compreso fra le misure lineari, dunque è fra' limiti, e non fuori di essi: e sebbene sia all'estremità della pertica, non per questo è di necessità che sia fuor della pertica, come si vorrebbe far dire e pensare al povero Frontino.

La Prefettura agraria, di cui ragioniamo, è ben altra cosa dalla Prefettura nel senso di una forma particolare di governo a castigo di una Colonia, ovvero di un Municipio. La Prefettura in linguaggio agrario è un taglio che si fa ad un territorio confinante, per supplire il mancante di una pertica colonica. Fu questo l'infortunio tanto noto della povera Mantova aggiudicata in prefettura alla Colonia Cremonese:

Mantua! vae miserae nimium vicina Cremonae.

Intanto siccome una Colonia, o Municipio divenuti Prefetture romane ricevevano da Roma immediatamente i loro Magistrati; così una porzione di territorio altrui divenuta Prefettura Coloniare riceveva dalla Colonia, cui era stata aggiudicata, il suo Magistrato, che denominavasi *Praef. I. D.* (1).

§. VIII.

*Saggio di applicazione del fin qui detto,
e Conclusione dell' Opera.*

Ho detto più volte, ed ora più che mai lo ripeto con maggior franchezza, che le formole frontiniane portate alla giusta lor equazione, operazione per altro niente agevole pe' nostri tempi e per le nostre idee, equivalgono a de'trat-tati compiuti degli articoli colonici di cui si cerca. Questa mia asserzione sembra dimostrata abbastanza da quanto abbiamo avuto l'occasione di dire a proposito di Cornelianno, Bebiano, e di altre Colonie che ci si sono presentate nel decorso dell' Opera. Ma a soddisfazione maggiore della mia delicatezza in fatto di parola, e più di qualche lettore poco per avventura arrendevole, io prendo in pruova qualche articolo frontiniano, e vi porto sopra brevemente l'ap-

(1) Ved. Mazzoch. Amph. Camp. C. I. n. LXXV. e seg.

plicazione del detto finora. Venga in primo luogo quello di Eclano (1)

1. *Aeclanensis. Iter populo non debetur. Ager eius in Centuriis singulis iugera CCXL. Actus N. XX. et per XXIV. Lege est assignatus, qua et ager Canusinus. Decumanus est in Orientem.*

Mi ascoltino per poco gl'intendenti più severi delle scienze esatte, e veggano se dir si poteva di più con meno parole, con ordine e chiarezza maggiore.

1. *Aeclanensis.* Siamo nel caso della sola porzione, pubblica o privata che prima si fosse, del territorio eclanese, ed ora per la prima volta assegnata a' nuovi coloni, restando intatta la restante di ragion sì pubblica che privata.

2. *Iter populo non debetur.* Dunque in questa novella Pertica, tranne le pubbliche strade di ragion ordinaria, non vi fu obbligo di altra strada pubblica in qualunque de' due sensi altrove fissati. Ed è chiaro altresì da questo, che tutti i limiti eclanesi corsero in linea retta fisicamente ad un tempo; e razionalmente, perchè altrimenti sarebbersi adoperata la formola positiva indeterminata: *iter populo debetur.*

3. *Ager eius in Centuriis singulis CCXL.* Divisione la più comoda e speziosa di quante in tal genere bramar se ne possano, secondo i canoni agrarj di sopra spiegati.

(1) Pag. 126.

4. *Actus N. XX. et per XXIV.* Gli atti 20 van contati sul Cardine, e' 24 sul Decimano, che nel nostro caso è in regola; essendo posto al vero Oriente, cioè all'Equinoziale. Si hanno dunque Centurie XXIV. di jugeri 240 l'una, ed in forma di strighe. Dunque tutto l'assegnato della regione eclanese è $24 \times 240 = 5760$ jugeri, ovvero a moggia poco più di 4462. E per ordine di chi?

5. *Lege est adsignatus, qua et ager Canusinus.* Questa legge è la Semproniana, e la Giulia. E sono esse di jugerazione, o di deduzione? La Semproniana è di jugerazione, e forse anche di deduzione: perchè le centurie eclanesi sono di jugeri 240, mentre la legge Giulia ne prescrive soli 200. Ma la legge Giulia è sicuramente di deduzione, che in quest' affare o volle usare della legge Semproniana per la jugerazione, o la lasciò correre; come vi si trovava, il che è più probabile.

6. *Decumanus est in Orientem.* Cioè degli equinozi, altrimenti si sarebbe detto: *cursum Solis secuti sunt*; come dell'agro Lucerino, che a bella posta prendiamo ad esaminare.

II. Troviam fatta menzione dell'agro Lucerino in tre luoghi tutti fra loro discordanti. Il primo leggesi così: *Ager Lucerinus Cardinibus, et Decumanis est assignatus* (si poteva dunque assegnare senza limitazione). *Sed cursum solis sunt secuti, et constituerunt Centurias contra cursum orientalem. Actus N. LXXX. et contra Meridianum. Actus N.XC. Efficiunt jugera N.DC.XL. Iter po-*

pulo non debetur (1): Taluni han creduto di dover cambiare in 40 gli atti LXXX; ed in 16 i XC. Il luogo di sicuro è scorretto. Parlasi in secondo di quest' agro del tenore seguente: *Lucerinus ager Cardinibus, et Decimānis est assignatus. Sed cursum Solis sunt secuti, et constituerunt Centurias contra cursum Orientalem* (2). L'ultimo luogo è come segue: *Ager Lucerinus K. et D. est assignatus. Sed cursum solis sunt secuti et constituerunt centurias circa cursum orientalem. Actus N. LXXX. et contra meridianum Actus N. XV. Efficiunt iugera DCXL* (3). Qui altri stimano doversi cambiare il *circa cursum* in *contra cursum*. Ma non v'è questo bisogno: perchè queste differenti maniere *circa cursum, contra cursum orientalem, et cursum solis secuti sunt*, tutte valgono la medesima cosa, e vogliono dire, che il Decimāno Lucerino non era al vero Oriente equinoziale. Intanto il primo luogo è di Frontino, il secondo di Balbo, il terzo della Mappa albense.

La sostituzione degli atti 40 agli 80, e quella di 16 a 15, tutto è a caso, e senza alcun fondamento; ed io attesa la capacità del territorio Lucerino, più volentieri la terrei per la prima lezione, che è di atti LXXX per XC. Ma non è qui dove giace la lepre, e di cui era bene si occupassero i correttori degli Agrarj. L'imbroglio è nelle parole: *efficiuntur iugera DCXL*; che veggio saltate in

(1) Pag. 110.

(2) Pag. 127.

(3) Pag. 145.

quattro, come suol dirsi. Poichè questa numerazione ove riferir si volesse alla somma de' jugeri dell'assegnato Lucerino, cosa per altro che non è di stile degli Scrittori agrarj, tutto quest'assegnato, io dico, si ridurrebbe a soli jugeri 640. Diensi non più di jugeri L a ciascuna Centuria: non sia il numero di queste nè XC, nè LXXX; ma XL solamente, stando alla lettura più ristretta. Saranno Centurie 40X 50 = a jugeri 2000, somma di troppo eccedente la segnata di soli jugeri 640.

Si riferisca dunque tal numerica nota al quoto de' jugeri componenti le Centurie Lucerine. Ma in vece di DCXL, leggasi CCXL; e rendasi il luogo viziato in questo modo: *efficiuntur* (s' intenda *Centuriae per*) *iugera CCXL*. Ed ecco svanita ogni difficoltà. Il passaggio della nota numerica C in D non è la metamorfosi più strana ed incredibile in manoscritti antichi così mal capitati per ingurie del tempo non meno, che per incuria de' trascrittori. E poi qui trattasi non di parole, ma di cose conosciute e fatti, a' quali in caso d'incertezza adattar si debbono le parole, e non al contrario.

E gli Autori dell'assegnato Lucerino? Non se ne fa motto nell' articolo *Lucerinus*. Ma crediamoli pure quelli stessi della Legge Sempronia, e Giulia, di cui si era fatta parola nel prossimo antecedente articolo *Aeclanensis*, e non usciremo di strada.

III. Prendo in ultimo luogo l' articolo riguardante la celebre Aufidena verso Castel di Sangro. *Aufidena muro ducta. Iter populo debetur pedibus X. Milites eam Lege*

Julia sine colonis deduxerunt. Ager eius per Centurias, et scamna est assignatus. Termini Tiburtini sunt appositi limitibus intercisivis (1).

1. *Aufidena muro ducta.* Città allora murata.

2. *Iter populo debetur pedibus X.* Obbligo di manutenzione di pubblica strada anteriore alla costituzione della nuova Pertica, e nella sua actual larghezza di piedi X.

3. *Milites eam lege Julia sine colonis deduxerunt.* Deduzione senza coloni, la cui formalità si esegui per atto militare. Devoluta dunque al Fisco per ragione di Stato, e non più *incolumis*, se ne fece l'atto di *divisione*, ma senz' *assegnazione*.

4. *Ager eius per Centurias, et scamna est assignatus.* Le Centurie in questa limitazione ebbero la forma di Scanni, e fu in seguito assegnato.

5. *Termini Tiburtini sunt appositi.* La distanza frai termini così detti era da piedi 240 a 650: cioè i termini Tiburtini dovevano fissarsi a distanza non maggiore di piedi 660, non minore di piedi 240.

6. *Limitibus intercisivis.* Perchè la qualità di questo suolo non ammetteva i *Perpetui*.

Collo stesso metodo potrei fare ben altre ed altre applicazioni somiglianti. Ma relativamente al mio fine, non direi più di quello che ho detto. Mi arresto dunque, pago di aver tentato un passo in mezzo di un laberinto seminato di spine, e profittando come ho potuto de' lavori

(1) Pag. 125.

di coloro che mi han preceduto in quest' impegno. Fac-
cian altri *de semita viam*, che tutto non è da pre-
tendersi da un solo, e molto meno nelle mie circostanze,
conoscite le quali, spero trovar pietà, non che perdono,
ove siami venuto meno il piede. Lo ripeto, e non me
ne arrossisco. Non sono del tutto soddisfatto, nè piena-
mente persuaso di tutto quello che ho detto. Sempre pront-
to adunque a dare indietro, ed a condannarmi, ove mi
avvegga, o che sia avvertito di aver deviato, imploro con
sincerità e senza spirito di pedanteria i lumi di chiunque,
ma con quel coraggio ingenuo ignoto alle anime basse,
e che suole ispirare l'amore, e l'amore unicamente del vero.

TAVOLA

DELLE SEZIONI, E DE' PARAGRAFI DELL'OPERA.

Occasione dell' opera	pag. 3
Disegno dell' opera	4

SEZIONE I.

§. I. Cornelianò, e Bebiano non possono cercarsi che nel Sannio Irpino	7
§. II. Cornelianò è da cercarsi nella Campagna <i>circa Taurasi</i>	11
§. III. Determinazione di questo luogo	16
§. IV. Monumenti letterati dell'antico Cornelianò	24

SEZIONE II.

§. I. In qual punto della Campagna Taurasina bisogna cercar Bebiano	34
§. II. Marmi pubblici, e sagri di Bebiano	38
§. III. Marmi privati di Bebiano	41

SEZIONE III.

§. I. Prima epoca delle Colonie di Bebiano, e Cornelianò.	48
§. II. Epoca seconda di Cornelianò, e Bebiano. <i>Muro ductus,</i> <i>lege IIIvirati.</i> Spiegazione di questa formola	51
§. III. Bebiano, e Cornelianò nuovamente Colonie nell'Epoca Triumvirale	56

§. VI. Triumviri Autori della Legge Triumvirale	62
§. V. Terza ed ultima Epoca di Bebbiano e Corneliano. Assegnazione del loro agro. per Augusto	65

SEZIONE IV.

Sintassi Colonica.

<u>Avvertimento preliminare</u>	<u>71</u>
<u>§. I. Spiegazione de' vocaboli principali più comunemente usati dagli Scrittori delle cose agrarie</u>	<u>75</u>
<u>§. II. De' Limiti, e Termini. Continuazione della stessa materia.</u>	<u>81</u>
<u>§. III. Carta agraria, e metodo di maneggiarla</u>	<u>83</u>
<u>§. IV. Formole agrarie usate da Frontino specialmente.</u>	<u>90</u>
<u>§. V. Delle formole semplici di jugerazione</u>	<u>95</u>
<u>§. VI. Formole di jugerazione binomie, e trinomie.</u>	<u>102</u>
<u>§. VII. Subsecivi, e Prefettura.</u>	<u>104</u>
<u>§. VIII. Saggio di applicazione del fin quì detto, e conclusione dell'opera</u>	<u>106</u>

INDICE

*delle cose notabili*A

- Agro.* Valore agrario di tal voce. 16. 75. Differenza di essa da quelle di *Territorio*, *Fondo*, e *Luogo*. 16. 17.
- Alife.* Iscrizione interessante recata dai Istilli con qualche abbaglio rettificato sul Marmo originale tuttavia esistente 5.
- Apuani.* Liguri snidati dalle loro montagne, e tradotti nelle Campagne di Taurasia. 7. Loro numero. 8. 9.
- Arcario, o Archivio.* 73.

Aripenne. Valore di questa misura. 81.

Assegnatarj. Loro requisiti nell'affare colonico 76.

Assegnato. Sue condizioni comprese in un frammento della Legge agraria. 76.

Assegnazione. In che differisca dalla *Divisione*, e dalla *Deduzione* 76.

Aufidena. Articolo Frontiniano di essa spiegato. 110.

Auspizj della Colonia di Casilino in qual senso turbati da Antonio, a linguaggio di Tullio. 68.

B

B. Scambio paleografico quasi in regola di questa lettera in V. 5.

Bebiano. Onde così denominato. 21. Vero luogo di questa Colonia. 36.

Benevento. Agro beneventano ne' Bruzj. 12. Perchè le Centurie della Colonia beneventana non sieno quadrate, sebbene di jureri 200 l'una. 55.

C

Capua. Agro campano circa *Capuam*. 11. Agro campano ne' Bruzj. 12. Fondi considerabili nell'Isola di Creta di proprietà della Colonia Capuana. 13.

Centuriazione. Vedi *metazione*.

Centurie. Etimologia di questa parola. 54. misure differenti di esse dal massimo termine al minimo. 60.

Cicerone. Sogno di esso nella Campagna di Atina, quando partì esiliato da Roma. 5.

Città. Pellegrine, Municipali, Coloniali. 75.

Clientela. Politica romana su questo punto colle nazioni soggiogate. 18.

Colonia. Sua definizione. 65. Spezie diverse di Colonie. 51. et seg. Privilegj agrarj in beneficio di alcune di esse. 13. Perchè le Colonie tal fiata dicansi Municipj da Cicerone. 17.

Computatum. Diverso dal *commutatum*. Lezione di un luogo di Siculo assicurata contro i tentativi del Ricalzio. 80.

Consecratione veteri manere. A chi si appartiene questa formola, e che cosa vale. 68.

Corneliano. Da chi detto così. 21. Determinazione del suo Inogo. 16. Vantaggio dell'agro di esso su quello di Bebiano. 10.

Covante. Il fiore della Campagna Taurasina. Battaglia curiosa in essa accaduta fra' Corvi, e Nibbj riferita dal Pontano. 22.

D

Decimano. Suo regolamento e misura, e perchè così denominato. 83.

Decurioni di Bebiano. 47. di Corneliano. 25.

Deduttori delle Colonie, veri magistrati delle medesime, durante il tempo della deduzione. 11.

Deduzione. In che differisce dall'*Assegnazione*, e dalla *Divisione*. 80. e 90. Contrasti, e vicende in ordine al diritto delle deduzioni. 50.

Defensor Reip. Che cosa vale questa espressione nelle Colonie. 5.

Divisione. Sebben distinta in rigore dalle parole *assegnazione*, e *deduzione*, si adopera tutta volta l'una per l'altra dagli Scrittori a dinotare una vera deduzione colonica. 70.

E

Eclano. Articolo di Frontino su questa Colonia spiegato, ridottene le formole alla dovuta eguazione. 107.

Erario romano. Quanto versò per l'oggetto della traduzione de' Liturgi nella Campagna taurasina. 9.

Extraclusum. 76.

F

Formole. Lor rigore 95. Altre riguardano gli antichi possessori. 92. altre l'autorità suprema ordinante la deduzione. 90. Quando si riducono a formole di mera jugerazione. 90. Formole di jugerazione semplici, binomiche, e trinomiche. 96. et seg.

Frontino accusato a torto. 72. Riconciliato con Siculo. 105.

G

- Giovenazzi*. Abate Vito. Lodato e tassato di qualche oscurità. 60.
Giulia. Legge agraria. 93.
Giurisdizione. Furberie delli deduttori , ad oggetto di estenderla in grazia de' nuovi coloni. 18.
Goesio. Difeso. 12. impugnato. 60. 98. 100.
Groma. Diversa dalla *Decempeda*. Idea che ne dà Festo. 83. 103.

I

- Igino*. Luogo di questo Scrittore corretto. 82.
Incola , *Civis* , *Colonus*. Differenza di queste voci. 67.
Incolumem esse. A chi si appartiene tal formola , e che vale. 68
Intraclusum. 76.
Iter publicum. Varie formole appartenenti a queste parole. 57.
Iugerazione. Formole di jugerazione. 95.
Iugero. Suo valore. 82.

L

- Lacinia*. Suo significato , e differenza dalla *Precisura*. 98. 103.
Legge Illivirale. 53. Autori di essa 54.

L

- Liguri*. Scrittori che fanno di essi menzione. 4. 5.
Limiti. Loro natura , e diversità. 81. Dirittura de' medesimi *razionale* , e *fisica*. 82.
Lineari. 85.
Luceria. Articolo Frontiniano corretto , e spiegato. 108.

M

- Mazocchi*. Poco giusto col *Goesio*. 12. lodato. 13. 79. impugnato. 12. 13. 78.
Marittimi , e *Gallici*. Perchè così detti. 86.
Metazione. Centuriazione , Cancellazione , Università , Limitazione valgono lo stesso. 76. La più spezzosa. 80.
Muro ductus. Spiegazione di questa formola. 51.

N

Numerazione de' Cardini , e Decimani sulla Carta agraria. 88.

O

Oriente agrario vero , ed anomalo. 84.

P

Pompeo assegna a' Pirati agri e città. 77.

Praecisura. 97. seg.

Praecensura. 98. 105.

Praefectura. Agraria. 104.

Pertica. Sua definizione. 76.

Ponte rotto. Sul Calore. 25.

Q

Quintarj. Perchè così detti , e loro uso. 86

R

Relictum. 76.

Rigalzio Niccolò. Confutato. 52. 80.

S

Sacerdote Cornelianese. 25.

Scipioni. Famiglia Cornelia. Diritti di questa famiglia sul Patronato di Taurasia. 20.

Scammum. 90. *Unius Scamni*. Formola particolare , e valore di essa. 100. 103.

Siculo. Diverso da Giulio Frontino. 4.

Silla. Lucio , primo autore delle colonie militari. 50.

Silvano. Deità onorata in Corneliano sotto varie denominazioni. 28. 29.

Sine Lege. Formola particolare. Suo valore. 94.

Striga , *subscivi*. 104. e *Strigatus*. 90.

Subruncivi. Perchè così detti , e leggi particolari nell'Italia a proposito di essi. 85.

T

Tacito. Sue doglianze per l'abolizione dell'antico rito delle coloniche deduzioni. 66.

- Tavolario*, detto ancora *Sagrario* del Principe, dove conservavansi i *Tipi*, detti ancora *Forme*, cioè le Piantе degli agri. 76
Taurasia. Agro di essa divenuto *publicus pop. romani*. 8. Continuazione di ques'agro fino a Circello. 16. 39. 47.
Termini. Loro oggetto, e varietà. 81.
Tributario. Agro italico *vetigale*, ma non *tributario*. 67.
Triunviri. Loro despotismo. 62. Particolarità della formola *Lege Triunvirali*. 55.

V

- Verre*. Insulta la Statua di Marcello in Sicilia. 19.
Vie. Diversi generi di esse. 56.
Ultrata, e *Citrata*. 85.
 VM. BAEBIAN. Occasione dell'Opera. 3.

Err.

- Pag. 22. v. 17. Nebbj
 ivi. v. 25. Sponda sinistra
 36. v. 18. Spazioso
 61. v. 1. ped. V.
 69. v. 12. particolari
 73. v. 20. Arcano
 90. v. 22. Delle
 91. v. 6. *Dato interim*

Corr.

- Nibbj.
 Sponda destra.
 Spezioso.
 ped. X.
 parziali.
 Arcario.
 Dalle.
Dato iteram.

ELENCO DELL' OPERE DELL' AUTORE.

Ricerche sull' antica città di Eclano con tutte le aggiunte fino al 1821 in 4.

In Veterum Monumenta nonnulla commentaria in 8.

Analisi, e costruzione gramaticale in 8.

Analisi di alcune nozioni preliminari al diritto di natura in 8.

Saggio di discorsi panegirici, e morali in 8.

Illustrazione dell' antica campagna Taurasina, e di alcune nozioni agrarie in 4.



206.21

206.21
(sequenza)

1200

ENS

TARIVS

SEV I.

D.V.K.II.

DDV.K.II. DDH.V.K.II. DDH.V.K.II. DDV.V.K.II. DDV.V.K.II.

ster

A.

D.V.K.

Ultra

DDV.K. DDH.V.K. DDH.V.K. DDV.V.K. DDV.V.K.

SEV I.

D.C.K.II.

Citra

DD.C.K.II. DDH.C.K.II. DDH.C.K.II. DDV.C.K.II. DDV.C.K.II.

Sin.

DECIMANVS MAXIM.

Dex

D.C.K.II.

DD.C.K.II. DDH.C.K.II. DDH.C.K.II. DDV.C.K.II. DDV.C.K.II.

C.

QVINTARIVS

QVINTARIVS

OCCIDENS

306.21
Tarda
4



306.21

2

